SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni in materia di territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ritenuto che la finalità è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di definire nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;

Ritenuta l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;

Attesa la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722 del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale è stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'allegato 1 al presente decreto;

Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni la cui superficie è contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.

4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art. 2.

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra tre macroaree costituite dai territori confinanti con:

a) la regione Valle d'Aosta;

b) la regione Trentino-Alto Adige;

c) la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata aggiungendo ad una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una quota calcolata sulla restante percentuale, facendo particolare riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni confinanti, in misura pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il Friuli-Venezia Giulia e al 50 % per il Trentino-Alto Adige.

3. Nel caso che in relazione ai progetti presentati le risorse disponibili per ciascuna macroarea risultassero eccedenti, la differenza è attribuita in proporzione fra le altre aree. Le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo stanziate per l'anno di riferimento fra le macroaree e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti.

5. Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 3.

Ambiti di intervento

1. I progetti finanziabili con le risorse del Fondo riguardano i seguenti ambiti:

a) servizi socio-sanitari;

b) servizi di assistenza sociale;

c) servizi scolastici;

d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;

e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

f) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;

g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;

h) servizi di telecomunicazione;

i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

j) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

Art. 4.

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:

a) i comuni di cui all'allegato 1;

b) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti appartenenti ad una stessa macroarea;

c) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti compresi nella stessa macroarea cui accedano comuni ad essi contigui territorialmente, purché il numero di questi ultimi non superi il 30% del totale dei comuni che costituiscono tale aggregazione.

2. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune confinante «capo-fila» (attraverso deliberazione del consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro).

3. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare un solo progetto singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.

4. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sui progetti per i quali viene chiesto il finanziamento devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.

Art. 5.

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti si tiene conto dei parametri sotto indicati in ordine decrescente di importanza:

a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce, misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati;

b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale la capacità dello stesso di investire più comuni confinanti ovvero anche più aree contigue ai territori confinanti purché risulti prevalente il numero dei comuni confinanti. In tal caso l'area interessata deve essere prevalentemente riferita ai comuni confinanti;

c) polifunzionalità dell'intervento, intendendosi per essa la capacità di conseguire obiettivi riconducibili a più ambiti di intervento;

d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto;

e) interventi che riguardano gli ambiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *i)* e *k)*.

2. A ciascuno dei parametri è assegnato un punteggio secondo le indicazioni della seguente tabella:

Parametri	Condizione	Punteggio relativo	Punteggio complessivo
a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce (*Il calcolo per l'indicatore di svantaggio nonché per l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria viene illustrato nella Tabella A allegata al presente d.P.C.M.*)	Massimo svantaggio	50	Max 50
	Medio svantaggio	30	
	Basso svantaggio	20	
b) valenza sovra comunale del progetto	aggregazione di due comuni confinanti	10	Max 20
	aggregazione di tre comuni confinanti	12	
	aggregazione di tre comuni confinanti e uno non confinante	13	
	aggregazione di quattro comuni confinanti	15	
	aggregazione di quattro comuni confinanti e uno non confinante	16	
	aggregazione di cinque o più comuni confinanti	20	
c) polifunzionalità dell'intervento	Intervento che riguarda almeno due ambiti previsti	5	Max 15
	Intervento che riguarda tre ambiti previsti	15	
d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto	Quota di cofinanziamento inferiore al 10%	0	Max 10
	Percentuali di cofinanziamento pari o superiori al 10% ma inferiori al 30%	6	
	Quote di cofinanziamento pari o superiori al 30%	10	
e) Interventi che riguardano almeno un ambito di cui al comma 1, lettera e).		5	Max 5
Totale		100	100

3. A ciascun progetto è attribuito un punteggio complessivo e sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

4. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio vengono ammessi al finanziamento richiesto, sino al limite delle risorse disponibili, i progetti la cui qualità complessiva risulti maggiore.

Art. 6.

Titolo di preferenza

1. Ai fini della valutazione dei progetti, ai comuni in graduatoria che non hanno beneficiato del finanziamento per mancanza di disponibilità delle risorse, a parità di punteggio con altro comune conseguito sul progetto presentato per l'anno successivo, viene riconosciuto titolo di preferenza ai fini del finanziamento.

Art. 7.

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun progetto è determinato dal rapporto delle risorse disponibili nell'anno di riferimento e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato.

2. Nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale il limite massimo è stabilito dalla somma del limite massimo di finanziamento fissato per ciascun comune appartenente all'aggregazione maggiorato del 10%.

Art. 8.

Commissione per la valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti, è istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali. Tale Commissione è presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.

2. La Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

3. Il supporto alla Commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali.

4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Art. 9.

Graduatorie finali

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.

2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi all'approvazione.

3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.

Art. 10.

Procedure di finanziamento

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, di cui all'articolo 8, il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario.

2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.

3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potrà essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.

Art. 11.

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.

4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7, intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale
FITTO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 42.

Allegato1
Comuni classificati per macroarea di riferimento

«FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE»

Regione confine	CodiceISTAT	Comuni
Friuli-Venezia Giulia	27001	Annone Veneto
	25009	Castellavazzo
	25012	Chies d'Alpago
	27009	Cinto Caomaggiore
	26022	Cordignano
	25018	Domegge di Cadore
	27016	Fossalta di Portogruaro
	26030	Fregona
	26031	Gaiarine
	26034	Gorgo al Monticano
	27018	Gruaro
	25031	Longarone
	25032	Lorenzago di Cadore
	26037	Mansuè
	26041	Meduna di Livenza
	25035	Ospitale di Cadore
	25037	Perarolo di Cadore
	25038	Pieve d'Alpago
	25039	Pieve di Cadore
	26060	Portobuffolè
	27030	Pramaggiore
	27034	San Michele al Tagliamento
	25050	Santo Stefano di Cadore
	25052	Sappada
	26078	Sarmede
	25057	Soverzene
	25060	Tambre
	27040	Teglio Veneto
	25065	Vigo di Cadore
Trentino-Alto Adige	25004	Arsiè
	24009	Asiago
	25005	Auronzo di Cadore
	17010	Bagolino

	14009	Bormio
	23011	Bosco Chiesanuova
	17028	Breno
	23013	Brentino Belluno
	25023	Canale d'Agordo
	25011	Cesiomaggiore
	17050	Ceto
	17051	Cevo
	24031	Cismon del Grappa
	25015	Comelico Superiore
	25016	Cortina d'Ampezzo
	24037	Crespadoro
	23031	Dolcè
	24039	Enego
	23033	Erbezzo
	25019	Falcade
	25021	Feltre
	23034	Ferrara di Monte Baldo
	25025	Gosaldo
	17082	Idro
	24049	Laghi
	25026	Lamon
	24050	Lastebasse
	17089	Limone sul Garda
	25030	Livinallongo del Col di Lana
	17098	Magasa
	23045	Malcesine
	24076	Pedemonte
	17148	Ponte di Legno
	24080	Posina
	24084	Recoaro Terme
	25044	Rocca Pietore
	24089	Rotzo
	23078	Sant'Anna d'Alfaedo
	17175	Saviore dell'Adamello
	23080	Selva di Progno
	25058	Sovramonte
	25059	Taibon Agordino

	17189	Tremosine
	24112	Valdastico
	14073	Valfurva
	24113	Valli del Pasubio
	17194	Valvestino
	25067	Voltago Agordino
Valle d'Aosta	2002	Alagna Valsesia
	96002	Andorno Micca
	96004	Biella
	96008	Callabiana
	1057	Carema
	1073	Ceresole Reale
	96028	Graglia
	1134	Locana
	1165	Noasca
	96044	Piedicavallo
	96046	Pollone
	1210	Quincinetto
	2110	Rassa
	2114	Riva Valdobbia
	1224	Ronco Canavese
	96056	Sagliano Micca
	1266	Settimo Vittone
	96063	Sordevolo
	1277	Trausella
	1278	Traversella
	1288	Valprato Soana
	1297	Vico Canavese
Totale comuni confinanti		99

Tabella A

Calcolo dell'indicatore di svantaggio

"FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE"

Al fine di dare una adeguata descrizione del disagio per le aree caratterizzate dalla contiguità territoriale con le Regioni a statuto speciale, si è proceduto all'individuazione ed all'analisi di un core-set di indicatori ritenuti significativi delle condizioni geomorfologiche, socio-demografiche e economiche dei territori interessati, in accordo a quanto stabilito dal DPCM del 28 dicembre 2007.

L'analisi è stata focalizzata in particolar modo sulla popolazione dei comuni interessati dal decreto, divisi in classe di ampiezza demografica secondo i criteri di cui alla tabella 2, sulla loro quota altimetrica, sul livello di spopolamento registrato tra due diversi censimenti (1991 e 2001) e sull'incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale (Pop Anziana/Popolazione tot) nonchè sul numero di addetti rapportati alla popolazione (Addetti UL/pop totale).

Tali indicatori, di cui quelli di carattere demografico ulteriormente combinati al fine di dare un unico indicatore rappresentativo delle condizioni demografiche dei comuni (indice sintesi demografica, ottenuto per media dell'indice di spopolamento e del rapporto tra la popolazione anziana e la popolazione totale), hanno determinato il punteggio dell'indicatore di svantaggio, sulla base di un sistema di ponderazione dove gli indicatori elementari assumono pesi proporzionali alla loro importanza. Al riguardo, è stato attribuito maggior peso all'indicatore di sintesi demografica e a quello economico e minor peso alle classi di popolazione e alla quota altimetrica.

Per ognuno degli indicatori scelti per il calcolo dell'indice si è proceduto alla normalizzazione dei dati. Tale procedura è necessaria per rendere confrontabili le distribuzioni di indicatori che per valori e contributo relativo sono tra loro molto differenti. La normalizzazione dei dati, realizzata mediante l'applicazione della formula qui di seguito riportata, ha condotto a una serie di variabili comprese tra 0 e 1 facilmente comparabili ed elaborabili.

$$x_i^* = \frac{x_i - \text{valore minimo distribuzione}}{\text{valore massimo distribuzione - valore minimo distribuzione}}$$

con x_i^*, i cui valori sono compresi tra 0 e 1, e x_i rispettivamente valore normalizzato e valore originario per ciascuna osservazione della serie.

Il criterio di normalizzazione sopraindicato è quello adottato dalle Nazioni Unite per il calcolo dell'indice di sviluppo umano.

I dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore di svantaggio sono ufficiali e disponibili nella banca dati dell'Istat "Atlante statistico dei comuni".

Tabella A. Indicatori utilizzati ai fini del calcolo dell'indicatore di svantaggio

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/ Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
25012	Chies d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	3	1530	0,6000	0,3968	0,9446	0,3752	0,4169	0,3960	0,399	1
25060	Tambre	Friuli-Venezia Giulia	3	1501	0,6000	0,5673	0,8626	0,3178	0,4620	0,3899	0,409	2
25032	Lorenzago di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	2	600	0,8000	0,5431	0,8073	0,2306	0,4212	0,3259	0,413	3
25009	Castellavazzo	Friuli-Venezia Giulia	3	1735	0,6000	0,3044	0,9254	0,2662	0,3884	0,3273	0,441	4
25065	Vigo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	3	1641	0,6000	0,5852	0,8406	0,2325	0,3751	0,3038	0,448	5
25035	Ospitale di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	368	1,0000	0,2994	0,5980	0,2811	0,4312	0,3562	0,448	6
25057	Soverzene	Friuli-Venezia Giulia	1	412	1,0000	0,2585	0,7079	0,1470	0,3269	0,2370	0,467	7
25052	Sappada	Friuli-Venezia Giulia	3	1339	0,6000	0,7502	0,7547	0,1246	0,3485	0,2365	0,484	8
25050	Santo Stefano di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2809	0,4000	0,5586	0,7752	0,2285	0,4265	0,3275	0,501	9
27040	Teglio Veneto	Friuli-Venezia Giulia	4	2093	0,4000	0,0012	0,9138	0,2565	0,2331	0,2448	0,548	10
25037	Perarolo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	363	1,0000	0,3255	0,4806	0,2304	0,1335	0,1819	0,551	11
26030	Fregona	Friuli-Venezia Giulia	5	3068	0,2000	0,1513	0,9117	0,2563	0,2598	0,2580	0,568	12
26078	Sarmede	Friuli-Venezia Giulia	5	3087	0,2000	0,0595	0,9181	0,1806	0,2296	0,2051	0,597	13
25018	Domegge di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2675	0,4000	0,4687	0,4677	0,2997	0,3222	0,3109	0,608	14
27009	Cinto Caomaggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	3226	0,2000	0,0025	0,8178	0,2216	0,2772	0,2494	0,615	15
25039	Pieve di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	5	4038	0,2000	0,5400	0,5708	0,2552	0,3166	0,2859	0,620	16
27018	Gruaro	Friuli-Venezia Giulia	4	2727	0,4000	0,0019	0,6419	0,2312	0,2999	0,2655	0,621	17
27034	San Michele al Tagliamento	Friuli-Venezia Giulia	6	11779	-	-	0,7595	0,2726	0,3307	0,3017	0,651	18
26041	Meduna di Livenza	Friuli-Venezia Giulia	4	2810	0,4000	0,0006	0,6904	0,1546	0,1283	0,1414	0,656	19
26060	Portobuffolè	Friuli-Venezia Giulia	2	824	0,8000	0,0019	0,3757	0,0831	0,1077	0,0954	0,689	20
25038	Pieve d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	4	2025	0,4000	0,4234	0,1913	0,3095	0,3444	0,3270	0,689	21
27001	Annone Veneto	Friuli-Venezia Giulia	5	3733	0,2000	0,0012	0,7196	0,1132	0,1318	0,1225	0,695	22
27016	Fossalta di Portogruaro	Friuli-Venezia Giulia	6	5962	-	0,0006	0,6741	0,1939	0,2607	0,2273	0,707	23
26031	Gaiarine	Friuli-Venezia Giulia	6	6242	-	0,0081	0,5841	0,1878	0,3296	0,2587	0,721	24
26034	Gorgo al Monticano	Friuli-Venezia Giulia	5	4112	0,2000	0,0019	0,6304	0,0413	0,1986	0,1200	0,723	25
26037	Mansuè	Friuli-Venezia Giulia	5	4426	0,2000	0,0037	0,6261	0,0583	0,1773	0,1178	0,725	26
26022	Cordignano	Friuli-Venezia Giulia	6	6888	-	0,0304	0,7455	0,1396	0,1019	0,1208	0,725	27
27030	Pramaggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	4354	0,2000	0,0025	0,7154	-	0,0330	0,0165	0,739	28
25031	Longarone	Friuli-Venezia Giulia	5	4106	0,2000	0,2889	0,0360	0,2099	0,3606	0,2852	0,806	29
17194	Valvestino	Trentino-Alto Adige	1	249	1,0000	0,4172	0,9844	0,8129	1,0000	0,9065	0,100	1
17098	Magasa	Trentino-Alto Adige	1	174	1,0000	0,5970	0,9350	0,7720	0,8471	0,8096	0,136	2

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/ Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24049	Laghi	Trentino-Alto Adige	1	129	1,0000	0,3472	0,9396	0,6488	0,7794	0,7141	0,198	3
24050	Lastebasse	Trentino-Alto Adige	1	248	1,0000	0,3627	0,9692	0,7881	0,5647	0,6764	0,202	4
25025	Gosaldo	Trentino-Alto Adige	2	843	0,8000	0,7030	0,9615	0,5911	0,6263	0,6087	0,238	5
17175	Saviore dell'Adamello	Trentino-Alto Adige	3	1110	0,6000	0,7458	0,9873	0,3512	0,6060	0,4786	0,318	6
25067	Voltago Agordino	Trentino-Alto Adige	2	973	0,8000	0,5276	0,9547	0,4352	0,3897	0,4124	0,336	7
24039	Enego	Trentino-Alto Adige	3	1960	0,6000	0,4606	0,9353	0,4858	0,5094	0,4976	0,354	8
23034	Ferrara di Monte Baldo	Trentino-Alto Adige	1	216	1,0000	0,5263	0,9106	0,5852	-	0,2926	0,357	9
17051	Cevo	Trentino-Alto Adige	3	1003	0,6000	0,6590	0,9663	0,2970	0,5114	0,4042	0,363	10
24080	Posina	Trentino-Alto Adige	2	687	0,8000	0,3391	0,8821	0,4607	0,4248	0,4428	0,364	11
25044	Rocca Pietore	Trentino-Alto Adige	3	1388	0,6000	0,7043	0,8668	0,3936	0,5315	0,4626	0,365	12
23033	Erbezzo	Trentino-Alto Adige	2	809	0,8000	0,6888	0,8994	0,3134	0,2555	0,2845	0,388	13
25058	Sovramonte	Trentino-Alto Adige	3	1659	0,6000	0,3738	0,9309	0,3715	0,4587	0,4151	0,397	14
25015	Comelico Superiore	Trentino-Alto Adige	4	2420	0,4000	0,7458	0,8696	0,3765	0,5597	0,4681	0,397	15
25023	Canale d'Agordo	Trentino-Alto Adige	3	1253	0,6000	0,6007	0,9279	0,3718	0,3426	0,3572	0,399	16
24076	Pedemonte	Trentino-Alto Adige	2	799	0,8000	0,2722	0,8502	0,4748	0,3183	0,3966	0,399	17
23080	Selva di Progno	Trentino-Alto Adige	2	985	0,8000	0,3490	0,8836	0,2704	0,3587	0,3146	0,414	18
24089	Rotzo	Trentino-Alto Adige	2	589	0,8000	0,5778	0,8942	0,0854	0,3368	0,2111	0,430	19
25026	Lamon	Trentino-Alto Adige	5	3322	0,2000	0,3639	0,9475	0,5278	0,5006	0,5142	0,434	20
24112	Valdastico	Trentino-Alto Adige	3	1470	0,6000	0,2467	0,8275	0,3847	0,4324	0,4085	0,444	21
24031	Cismon del Grappa	Trentino-Alto Adige	3	1064	0,6000	0,1259	0,8957	0,4113	0,3625	0,3869	0,444	22
17148	Ponte di Legno	Trentino-Alto Adige	3	1827	0,6000	0,7750	0,6622	0,3241	0,4459	0,3850	0,450	23
25030	Livinallongo del Col di Lana	Trentino-Alto Adige	3	1437	0,6000	0,9101	0,7331	0,2594	0,3240	0,2917	0,452	24
25004	Arsiè	Trentino-Alto Adige	4	2748	0,4000	0,1903	0,9025	0,4826	0,4063	0,4445	0,452	25
25019	Falcade	Trentino-Alto Adige	4	2175	0,4000	0,7006	0,8203	0,3612	0,3888	0,3750	0,454	26
14073	Valfurva	Trentino-Alto Adige	4	2725	0,4000	0,8258	0,8794	0,0840	0,3434	0,2137	0,488	27
23078	Sant'Anna d'Alfaedo	Trentino-Alto Adige	4	2544	0,4000	0,5778	0,8534	0,1969	0,2901	0,2435	0,509	28
17010	Bagolino	Trentino-Alto Adige	5	3885	0,2000	0,4780	0,8349	0,2975	0,3836	0,3406	0,525	29
25059	Taibon Agordino	Trentino-Alto Adige	3	1790	0,6000	0,3788	0,7490	0,1445	0,2554	0,2000	0,537	30
17189	Tremosine	Trentino-Alto Adige	4	2070	0,4000	0,2523	0,8635	0,3036	0,1776	0,2406	0,539	31
25011	Cesiomaggiore	Trentino-Alto Adige	5	4122	0,2000	0,2926	0,8879	0,2973	0,2715	0,2844	0,551	32
23011	Bosco Chiesanuova	Trentino-Alto Adige	5	3386	0,2000	0,6813	0,8367	0,1619	0,1709	0,1664	0,574	33
24113	Valli del Pasubio	Trentino-Alto Adige	5	3556	0,2000	0,2126	0,8339	0,2286	0,3419	0,2852	0,574	34
25005	Auronzo di Cadore	Trentino-Alto Adige	5	3671	0,2000	0,5325	0,6900	0,2535	0,3673	0,3104	0,576	35
25016	Cortina d'Ampezzo	Trentino-Alto Adige	6	6210	-	0,7464	0,5794	0,3291	0,5241	0,4266	0,581	36
17050	Ceto	Trentino-Alto Adige	3	1932	0,6000	0,2765	0,7424	0,0528	0,1879	0,1203	0,581	37

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/ Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24084	Recoaro Terme	Trentino-Alto Adige	6	7189	-	0,2746	0,9020	0,2265	0,3738	0,3002	0,582	38
24037	Crespadoro	Trentino-Alto Adige	3	1583	0,6000	0,2207	0,8650	0,0353	0,0233	0,0293	0,587	39
17082	Idro	Trentino-Alto Adige	3	1812	0,6000	0,2281	0,7993	0,1029	0,0195	0,0612	0,593	40
23013	Brentino Belluno	Trentino-Alto Adige	3	1333	0,6000	0,0806	0,6773	0,0768	0,2174	0,1471	0,610	41
14009	Bormio	Trentino-Alto Adige	5	4087	0,2000	0,7551	0,5645	0,1232	0,3394	0,2313	0,623	42
24009	Asiago	Trentino-Alto Adige	6	6612	-	0,6162	0,6610	0,2536	0,3124	0,2830	0,627	43
25021	Feltre	Trentino-Alto Adige	6	20053	-	0,1971	0,6754	0,2975	0,2969	0,2972	0,659	44
17028	Breno	Trentino-Alto Adige	5	4951	0,2000	0,2083	0,5383	0,1719	0,4115	0,2917	0,661	45
23045	Malcesine	Trentino-Alto Adige	5	3498	0,2000	0,0508	0,6056	0,2758	0,2789	0,2774	0,662	46
17089	Limone sul Garda	Trentino-Alto Adige	3	1099	0,6000	0,0360	0,3357	0,1377	0,1776	0,1576	0,713	47
23031	Dolcè	Trentino-Alto Adige	4	2387	0,4000	0,0670	0,2424	0,0993	0,1794	0,1393	0,785	48
1165	Noasca	Valle d'Aosta	1	197	1,0000	0,6541	0,9153	1,0000	0,8285	0,9143	0,094	1
1288	Valprato Soana	Valle d'Aosta	1	126	1,0000	0,6857	0,9594	0,7669	0,8575	0,8122	0,119	2
1224	Ronco Canavese	Valle d'Aosta	1	353	1,0000	0,5883	0,8926	0,8812	0,8077	0,8445	0,136	3
2110	Rassa	Valle d'Aosta	1	69	1,0000	0,5642	0,9000	0,7617	0,6472	0,7045	0,192	4
96044	Piedicavallo	Valle d'Aosta	1	189	1,0000	0,6466	0,9417	0,7669	0,2977	0,5323	0,240	5
1278	Traversella	Valle d'Aosta	1	372	1,0000	0,5084	0,9171	0,5049	0,6424	0,5737	0,245	6
1277	Trausella	Valle d'Aosta	1	148	1,0000	0,4011	1,0000	0,7495	0,2533	0,5014	0,259	7
1057	Carema	Valle d'Aosta	2	754	0,8000	0,2120	0,8596	0,6207	0,5633	0,5920	0,324	8
2114	Riva Valdobbia	Valle d'Aosta	1	236	1,0000	0,6851	0,7436	0,4096	0,3380	0,3738	0,359	9
1073	Ceresole Reale	Valle d'Aosta	1	161	1,0000	1,0000	0,7559	0,1541	0,3814	0,2677	0,366	10
1134	Locana	Valle d'Aosta	3	1720	0,6000	0,3757	0,8240	0,6014	0,5317	0,5666	0,369	11
1297	Vico Canavese	Valle d'Aosta	2	883	0,8000	0,4532	0,7885	0,4117	0,4000	0,4058	0,396	12
2002	Alagna Valsesia	Valle d'Aosta	1	451	1,0000	0,7340	0,7587	0,1705	0,2544	0,2124	0,414	13
96028	Graglia	Valle d'Aosta	3	1620	0,6000	0,3652	0,8930	0,4935	0,3140	0,4037	0,414	14
1210	Quincinetto	Valle d'Aosta	3	1049	0,6000	0,1785	0,8286	0,4035	0,4371	0,4203	0,445	15
96056	Sagliano Micca	Valle d'Aosta	3	1731	0,6000	0,3608	0,7979	0,3659	0,3787	0,3723	0,456	16
96063	Sordevolo	Valle d'Aosta	3	1346	0,6000	0,3844	0,8734	0,3335	0,2697	0,3016	0,459	17
1266	Settimo Vittone	Valle d'Aosta	3	1579	0,6000	0,1705	0,8066	0,3609	0,4103	0,3856	0,467	18
96008	Callabiana	Valle d'Aosta	1	139	1,0000	0,4563	-	0,8064	0,6246	0,7155	0,468	19
96002	Andorno Micca	Valle d'Aosta	5	3595	0,2000	0,3329	0,8757	0,3625	0,3570	0,3597	0,520	20
96046	Pollone	Valle d'Aosta	4	2208	0,4000	0,3862	0,7227	0,1789	0,2709	0,2249	0,575	21
96004	Biella	Valle d'Aosta	6	46350	-	0,2560	0,5563	0,4064	0,3785	0,3924	0,651	22

TABELLA A

Soglie per macroarea relative agli indici di svantaggio ai fini dell'attribuzione del punteggio

Macroarea

	Friuli-Venezia Giulia	**Trentino-Alto Adige**	**Valle d'Aosta**
Minimo	**0,399**	**0,100**	**0,094**
Massimo	**0,806**	**0,785**	**0,651**
Campo variazione	**0,408**	**0,684**	**0,556**
Soglia	**0,136**	**0,228**	**0,185**
1 soglia	**0,534**	**0,329**	**0,280**
2 soglia	**0,670**	**0,557**	**0,465**
3 soglia	**0,806**	**0,785**	**0,651**

Tabella A. Metodo di ripartizione dei comuni per classe di popolazione

		Comuni per classe di popolazione
1	x<500	19
2	499<x<1000	11
3	1000<x<2000	27
4	2000<x<3000	14
5	3000<x<5000	19
6	x>5000	9
		99

12A00676

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2012.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135";

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2011;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2011 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a :

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 6,803%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 1,505%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,55%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012 è pari al 5,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale del Tesoro
Cannata

12A00795

DECRETO 18 gennaio 2012.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n.388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario";

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con Ministro della Sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2011;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2011 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/92, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 6,803%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 1,505%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,55%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012 è pari al 5,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

12A00796

DECRETO 18 gennaio 2012.

Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2011) concernente: "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nonche' valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010";

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2011, prot. n. 8103 , dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2009 ed il periodo gennaio - dicembre 2010 è risultata pari a + 1,6;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2010 ed il periodo gennaio - dicembre 2011 è risultata pari a + 2,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2011;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a +1,6 dal 1° gennaio 2011.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 è determinata in misura pari a +2,6 dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze:
MONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
FORNERO

12A00797

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 ottobre 2011.

Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";

Visto, in particolare, l'art. 4 – Controllo sul mercato – del suddetto decreto legislativo il quale prevede che l'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I al decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico;

Vista la legge n. 689/81 recante modifiche al sistema penale, ed in particolare il capo I – Le sanzioni amministrative;

Considerato il decreto del Commissario Straordinario di APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici - n. 33 del 13 dicembre 2007 recante disciplina delle funzioni ispettive dell'APAT;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" come modificato ed integrato dalla legge di conversione e, in particolare, quanto previsto dall'art. 28 che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che, tra l'altro, svolge le funzioni della soppressa Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Ravvisata la necessità di definire i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui al citato art. 4 del decreto legislativo n. 262/2002;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature definite all'allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002, di seguito chiamate macchine.

Art. 2.

Controllo sul mercato

1. Il controllo sul mercato consiste nel verificare che l'azienda responsabile dell'immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002.

2. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l'uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso prima del primo utilizzo.

3. Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in ottemperanza all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo. n. 262/2002.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designa il responsabile del controllo sul mercato che predispone entro il 31 marzo un report su base annuale con i risultati dell'attività svolta e definisce gli obiettivi strategici per l'annualità successiva.

5. Gli ispettori ambientali, individuati da ISPRA su richiesta del responsabile del controllo sul mercato, si attengono alle disposizioni fissate nel decreto n. 33 del 13 dicembre 2007 del Commissario Straordinario di APAT, nonché a tutti gli atti successivamente emanati da ISPRA per la regolamentazione delle ispezioni ambientali, fatte salve le prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato II.

Art. 3.

Procedura di controllo sul mercato

1. Al fine di raccogliere gli elementi per il parere di conformità delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n. 262/2002, gli ispettori di ISPRA accertano che:

- le macchine siano state identificate nel rispetto delle definizioni di cui all'allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002;

- le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II – Dichiarazione CE di conformità - del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all'art. 8, comma 1;

- la copia di dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica delle macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare a cui esse si riferiscono, così come disposto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;

- su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga entrambi gli elementi di cui all'allegato IV – Modelli della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito – del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all'art. 9, comma 1;

- altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità, così come disposto all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;

- il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato, così come disposto all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002;

- attraverso l'analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati del decreto legislativo n. 262/2002 di seguito elencati:

all. V – Controllo interno di fabbricazione – punto 3,

all. VI – Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici – punto 3,

all. VII – Verifica dell'esemplare unico – punto 2,

all. VIII – Garanzia di qualità totale – punti 3.1 e 3.3,

così come disposto all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 262/2002.

2. Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica esaminata, gli ispettori conducono una campagna di misura volta a verificare che il livello di potenza sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati, e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora. A tali scopi, i livelli di potenza sonora misurati vanno valutati secondo il criterio di cui all'allegato I.

3. Gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformità, ad esempio estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici.

4. L'attività degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo da sottoporre al responsabile del controllo sul mercato.

5. Il responsabile del controllo sul mercato emette il parere di conformità tenendo conto del rapporto ispettivo ed inoltra l'intera documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministero prende atto del rapporto ispettivo e del parere di conformità e trasmette il parere di conformità all'azienda interessata.

7. Nei casi di non conformità delle macchine, il Ministero avvia la procedura di cui all'art. 6 – Non conformità delle macchine ed attrezzature – del d. lgs. n. 262/2002. In particolare nei casi di non conformità che comportino sanzioni, il Ministero, inoltre, invia il rapporto ispettivo ed il parere di conformità alla Prefettura territorialmente competente per l'irrogazione delle sanzioni, quantificate all'art. 15 – Sanzioni - del decreto legislativo n. 262/2002, in accordo con la legge n. 689/81, capo I – Le sanzioni amministrative.

Le sanzioni comminate sono versate sul Capitolo di Entrata del Bilancio di previsione dello Stato n. 2310 ("Sanzioni correlate alle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 262/2002, di attuazione della direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto") – U.P.B. 2.1.5.1 - Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - Multe, ammende, sanzioni.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i controlli di rito ed alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n.15, foglio n. 136

ALLEGATO *I*

Criterio di valutazione dei livelli di potenza sonora misurati
per un lotto di macchine

Questo allegato stabilisce come controllare se il livello di potenza sonora garantito dall'azienda responsabile dell'immissione in commercio sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati in prova e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, come verificare se sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora fissato dal decreto.

A) Nel caso sia disponibile un lotto con meno di 4 macchine,
gli ispettori ne scelgono una, la sottopongono alla prova di misura condotta secondo le norme tecniche fissate dal d. lgs. n. 262/2002 all'allegato III, e confrontano il livello di potenza sonora misurato e non arrotondato, L_{WAm}, con il livello di potenza sonora garantito, L_{WAg}.
Se risulta che

$$L_{WAm} \leq L_{WAg}$$

il livello di potenza sonora garantito è dichiarato corrispondente al livello di potenza sonora misurato.
In caso di non corrispondenza, se le macchine sono soggette a limite di emissione acustica, gli ispettori effettuano un confronto tra il succitato livello misurato e il livello ammesso di potenza sonora, L_{WA}.
Se risulta che

$$L_{WAm} > L_{WA}$$

viene anche decretato il superamento del livello ammesso di potenza sonora.

B) Nel caso sia disponibile un lotto con almeno 4 macchine,
gli ispettori applicano il controllo per campionamento doppio descritto alla sezione 6.3 della norma UNI EN 27574: 1991 *Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature – Parte 4ª Metodi per valori dichiarati di lotti di macchine*, nel caso n_1 = 1 e n_2 = 2, con $\sigma_M = \sigma_t$.
A questo proposito giova ricordare che:

- σ_M è lo scarto tipo di riferimento prescritto per il controllo;
- σ_t è lo scarto tipo totale effettivo (nel caso in cui il valore di σ_t non sia disponibile nella documentazione tecnica, il valore da applicare nel procedimento di controllo è σ_t = 2.5 dB).

In pratica, gli ispettori scelgono una macchina, la sottopongono alla prova di misura, condotta secondo le norme tecniche fissate dal d. lgs. n. 262/2002 all'allegato III, e confrontano il livello di potenza sonora misurato e non arrotondato, L_{WAm1}, con il livello di potenza sonora garantito L_{WAg}.

1) Se risulta che

$$L_{WAg} - L_{WAm1} < - 0.2\, б_t \text{ cioè } L_{WAm1} > L_{WAg} + 0.2\, б_t$$

il livello di potenza sonora garantito è dichiarato non corrispondente al livello di potenza sonora misurato e, se le macchine sono soggette a limite di emissione acustica, gli ispettori effettuano un confronto tra il succitato livello misurato e il livello ammesso di potenza sonora, L_{WA}; se

$$L_{WAm1} > L_{WA} + 0.2\, б_t$$

viene anche decretato il superamento del livello ammesso di potenza sonora.

2) Se invece risulta che

$$L_{WAg} - L_{WAm1} \geq 1.2\, б_t \text{ cioè } L_{WAm1} \leq L_{WAg} - 1.2\, б_t$$

il livello di potenza sonora garantito è dichiarato corrispondente al livello di potenza sonora misurato.

3) Se non è verificato nessuno dei due casi precedenti, cioè nel caso

$$- 0.2\, б_t \leq L_{WAg} - L_{WAm1} < 1.2\, б_t$$

gli ispettori selezionano altre due macchine, le sottopongono alla prova di misura, condotta secondo le norme tecniche sopra richiamate, e confrontano la media aritmetica dei livelli di potenza sonori misurati delle tre macchine, L_{WAM}, con il livello di potenza sonora garantito, L_{WAg}; se risulta che

$$L_{WAg} - L_{WAM} \geq 0.53\, б_t \text{ cioè } L_{WAM} \leq L_{WAg} - 0.53\, б_t$$

il livello di potenza sonora garantito è dichiarato corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati.
In caso di non corrispondenza, se le macchine sono soggette a limite di emissione acustica, gli ispettori effettuano un confronto tra il succitato valore medio, L_{WAM}, e il livello ammesso di potenza sonora, L_{WA}.

Se risulta che

$$L_{WAM} > L_{WA} - 0.53\, б_t$$

viene anche decretato il superamento del livello ammesso di potenza sonora.

ALLEGATO *II*

Disposizioni generali per l’attività ispettiva

I. La verifica ispettiva è improntata a principi di trasparenza e collaborazione.

II. La verifica ispettiva ha inizio con una riunione tra gli ispettori ed i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale allo scopo di presentare gli obiettivi del sopralluogo e le modalità con cui esso viene condotto.

III. Durante l’ispezione è assicurato lo scambio di informazioni tra gli ispettori ed i rappresentanti dell’azienda.

IV. Nel caso in cui gli ispettori ritengano opportune alcune prove di misura, è auspicabile che queste si svolgano sul posto, preferibilmente con la strumentazione e gli operatori dell’azienda.

V. La verifica ispettiva viene conclusa da una riunione in cui gli ispettori illustrano ai rappresentanti dell’azienda i risultati del sopralluogo.

VI. Gli ispettori redigono, infine, il rapporto ispettivo in cui riportano anche le osservazioni dei rappresentanti dell’azienda relativamente alla condotta ed ai risultati della verifica, e ne rilasciano copia ai rappresentanti dell’azienda.

VII. ISPRA rende disponibili i dati del controllo sul mercato in una pagina all’interno del proprio sito web al fine di diffondere l’informazione in materia ambientale.

12A00588

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bologni Enrica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Bologni Enrica, nata il 12 gennaio 1963 a Pontedera, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Pisa in data 14 febbraio 2000;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Pisa il 19 marzo 2002;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Vista documentazione relativa a ulteriore formazione;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 21 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 19 maggio 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» de Madrid dal 18 maggio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Bologni Enrica, nata il 12 gennaio 1963 a Pontedera, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministra-

tivo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00541

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavara Huesa Maria Cinta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gavara Huesa Maria Cinta nata a Castellon de La Plana (Spagna) il 18 gennaio 1986, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Biologia», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titolo accademico di «Licenciada en Biologia» conseguito nel giugno 2010 presso l'«Universitat de Valencia»;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Col.legi Oficial de Biolegs» dal 30 giugno 2011;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gavara Huesa Maria Cinta nata a Castellon de La Plana (Spagna) il 18 gennaio 1986, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00542

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Malheiro Micheline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Malheiro Micheline, nata il 1° settembre 1975 a Belem (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Brasile di «Bacharel em Direito» in data 30 gennaio 1998 e del certificato di conclusione del «Curso de Pos Graduacao "Latu Sens" em Direito Processual» del 17 giugno 2002 conseguiti presso l'«Universidade de Amazonia»;

Considerato che l'istante è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» come attestato in data 26 ottobre 2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Malheiro Micheline, nata il 1° settembre 1975 a Belem (Brasile), cittadina italiana, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

12A00543

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Valencia Martinez Ana Belen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Valencia Martinez Ana Belen nata a Valencia (Spagna) il 25 luglio 1977, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Biologia», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9, in materia di

prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titolo accademico di «Licenciada en Biologia» conseguito il 10 gennaio 2001 presso l'«Universitat de Valencia» e del titolo di «Doctora por la Universitat de Valencia in genetica molecular y evolutiva» come attestato in data 28 ottobre 2010;

Considerato inoltre che l'istante è in possesso dell'accesso alla professione di biologa in Spagna come attestato dal «Ministerio de Educacion» in data 14 aprile 2011;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Valencia Martinez Ana Belen nata a Valencia (Spagna) il 25 luglio 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00544

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Seta Masello Tiziana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Seta Masello Tiziana, nata il 26 luglio 1978 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Brasile di «Bacharel em Direito» presso la «Universidade Estacio de Sa» in data 6 dicembre 2010;

Considerato che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» dal 28 gennaio 2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Seta Masello Tiziana, nata il 26 luglio 1978 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogada» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

12A00545

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Borch Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora BORCH Cristina, nata a Baltesti (Romania) il giorno 4 marzo 1969, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "tehnician specialist, domeniul asistent medical generalist asistenta sociala si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania - in data 28 marzo 2011, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "tehnician specialist, domeniul asistent medical generalist asistenta sociala si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2005 dalla signora BORCH Cristina, nata a Baltesti (Romania) il giorno 4 marzo 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora BORCH Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00575

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Terrero Siri Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra TERRERO SIRI Marina ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 1989 presso la "Universidad Autonoma" di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra TERRERO SIRI Marina, nata a San Francisco de Marcoris (Repubblica Dominicana) il giorno 14 giugno 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra TERRERO SIRI Marina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00576

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kubinovà Hana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kubinovà Hana cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom Osetrovatelstvi Ve Studijnim Oboru Vseobecnà Sestra» (Bakalar, «Bc») conseguito in Repubblica Ceca presso l'Università Palacky di Olomouc nell'anno 2011 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica Ceca in data 16 agosto 2011 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Kubinovà Hana adempie alle condizioni stabilite dall'art. 31 della Direttiva europea n. 2005/36/UE, nel testo della Direttiva europea n. 2006/100/UE, per poter esercitare la professione di infermiera generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplom Osetrovatelstvi ve Studijnim Oboru Vseobecnà Sestra» (Bakalar, «Bc») conseguito in Repubblica Ceca presso l'Università Palacky di Olomouc nell'anno 2011 dalla sig.ra Kubinovà Hana nata a Novy Jicin (Repubblica Ceca) il 21 marzo 1989 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kubinovà Hana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00579

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente effettivo della C.I.S.O.A. in rappresentanza dell' I.N.P.S. di Frosinone.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede la costituzione della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione a favore dei lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro; (C.I.S.O.A.)

Visto il proprio Decreto n. 19 del 2 agosto 2011 con il quale si è provveduto alla ricostituzione della Commissione in parola;

Vista la nota n. 2084 del 9 gennaio 2012 con la quale l'I.N.P.S. di Frosinone designa la dr.ssa Lalle Patrizia quale componente effettivo della C.I.S.O.A., in sostituzione della dr.ssa Silvestris Daniela;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione.

Decreta:

La dott.ssa Lalle Patrizia è nominata componente effettivo della C.I.S.O.A. in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Frosinone, in sostituzione della dott.ssa Silvestris Daniela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Frosinone, 11 gennaio 2012

Il direttore territoriale ad interim: VALERI

12A00639

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2011.

Modifica dei decreti 19 dicembre 2008 recanti l'istituzione e la nomina di rappresentanti della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale presso le sottocommissioni: mosti, vini, aceti e derivati; oli e grassi; conserve alimentari vegetali e sciroppi; alimenti per animali; cereali e derivati; sementi; fertilizzanti ed affini; fitofarmaci; latte e derivati; miele.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.129, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che all'art. 4 ha previsto per l'Ispettorato centrale l'attuale denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» con acronimo ICQRF, riconfermando, tra le competenze allo stesso demandate, le funzioni in materia di aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali pro-tempore, concernente a norma dell'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, l'istituzione della commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visti i decreti 19 dicembre 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - nn.: 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 - recanti rispettivamente l'istituzione e la nomina dei rappresentanti della succitata Commissione consultiva presso le dieci sottocommissioni ciascuna competente per i seguenti settori: Mosti, vini, aceti e derivati; Oli e grassi; Conserve alimentari vegetali e sciroppi; Alimenti per animali; Cereali e derivati; Sementi; Fertilizzanti ed affini; Fitofarmaci; Latte e derivati; Miele;

Visto il decreto 9 giugno 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, di modifica dei decreti 19 dicembre 2008, n. 1787, n. 1791, n. 1792 e n.1795, relativi rispettivamente alla composizione delle sottocommissioni metodi Mosti vini aceti e derivati; Cereali e derivati; Sementi; Latte e derivati;

Visto il decreto 15 febbraio 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.- Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, che modifica ulteriormente i decreti 19 dicembre 2008, per quanto attiene alla composizione delle sottocommissioni metodi;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei. Ministri 4 agosto 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Vista la nota n.42794 del 12 ottobre 2011 con la quale, in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità nella sottocommissione «Fertilizzanti ed affini», si designa il dr. Oreste Senofonte;

Vista la nota n. 7899 del 01 dicembre 2011 con la quale, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali nella sottocommissione «Mosti vini aceti e derivati», si designa la dr.ssa Simona Antonella Lamorte;

Viste la nota n. 230830 del 5 dicembre 2011 e la comunicazione del 12 dicembre 2011 con le quali, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico nelle sottocommissioni: «Sementi»; «Mosti vini aceti e derivati, Oli e grassi, Conserve alimentari vegetali e sciroppi, Alimenti per animali, Cereali e derivati, Fertilizzanti ed affini, Latte e derivati, Miele»; «Fitofarmaci» si designa rispettivamente la dr.ssa Simona Giorgetti; la dr.ssa Giovanna Zappa; il dr. Massimiliano Umile;

Ritenuto di dover accogliere le suddette richieste di designazione al fine di assicurare la funzionalità operativa della Commissione consultiva, per il tramite delle dieci sottocommissioni in cui la medesima è articolata;

Decreta:

Art. 1.

1. I decreti del 19 dicembre 2008, nn. 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, e le successive modifiche, recanti rispettivamente l'istituzione e la nomina dei rappresentanti della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei

prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, presso le sottocommissioni: Mosti, vini, aceti e derivati; Oli e grassi; Conserve alimentari vegetali e sciroppi; Alimenti per animali; Cereali e derivati; Sementi; Fertilizzanti ed affini; Fitofarmaci; Latte e derivati; Miele, sono ulteriormente aggiornati come segue:

a) La dr. ssa. Giovanna Zappa, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico, è nominata componente delle sottocommissioni: Mosti vini aceti e derivati, Oli e grassi, Conserve alimentari vegetali e sciroppi, Alimenti per animali, Cereali e derivati, Fertilizzanti ed affini, Latte e derivati, Miele, in luogo del dr. Fabio Santandrea, dimissionario;

b) La dr.ssa Simona Giorgetti, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, è nominata componente della sottocommissione Sementi, in luogo del dr. Fabio Santandrea, dimissionario;

c) Il dr. Massimiliano Umile, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, è nominato componente della sottocommissione Fitofarmaci, in luogo del dr. Fabio Santandrea, dimissionario;

d) Il dr. Oreste Senofonte, in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, è nominato componente della sottocommissione Fertilizzanti ed affini, in luogo del dr. Nicola Violante, dimissionario;

e) La dr.ssa Simona Antonella Lamorte, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali, è nominata componente della sottocommissione Mosti vini aceti e derivati, in luogo della dr.ssa Alessandra Busnengo, dimissionaria;

f) La dr.ssa Rita Maria Maestro, in rappresentanza dell'ICQRF - laboratorio centrale di Roma, è nominata componente della sottocommissione Alimenti per animali, in luogo della dr.ssa Nicoletta Roppo, in aspettativa.

Art. 2.

1. I componenti di cui all'articolo 1, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, rimangono in carica non oltre il termine del 28 giugno 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 16 dicembre 2011

L'ispettore generale capo: SERINO

12A00638

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2011.

Iscrizione della denominazione «Salva Cremasco» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1377 della commissione del 20 dicembre 2011, la denominazione «Salva Cremasco» riferita alla categoria formaggio, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Salva Cremasco», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Salva Cremasco», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1377 del 20 dicembre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Salva Cremasco», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
SALVA CREMASCO

Art. 1 – Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) " SALVA CREMASCO" è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 Caratteristiche del prodotto

Il "SALVA CREMASCO" DOP è un formaggio molle da tavola a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero tal quale, a crosta lavata, con stagionatura di oltre 75 giorni.
All'atto dell'immissione al consumo il formaggio "SALVA CREMASCO" presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche

Forma: Parallelepipeda quadrangolare con faccia piana di lato compreso tra 11 e 13 cm. o tra 17 e 19 cm;
Scalzo: Diritto da cm 9 a 15 e da 9 a 12 cm;
Peso: compreso tra 1,3 a 1,9 kg o da 3 kg a 5 kg. Sono previste variazioni in più od in meno. In ogni caso la variazione non può superare il 10%.
Crosta:di spessore sottile, liscia a volte fiorita, consistenza media, presenza di microflora caratteristica. Non è ammesso alcun trattamento della crosta, fatte salve le normali spugnature con acqua e soluzione salina, l'eventuale uso di olio alimentare, vinacce ed erbe aromatiche;
Pasta: con occhiatura rara distribuita irregolarmente; consistenza tendenzialmente compatta, friabile, più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta per effetto della maturazione prettamente centripeta;

Caratteristiche organolettiche

Colore della pasta:
bianco che tende al paglierino con l'aumentare della stagionatura con fenomeni di proteolisi nel sottocrosta.
Sapore della pasta :
aromatico ed intenso che assume connotazioni più pronunciate con il trascorrere della stagionatura.

Caratteristiche chimiche :

- grasso sulla sostanza secca	min	48 %;
- estratto secco	min	53 %;
- tenore in furosina	max	14 mg/100 g proteina.

Articolo. 3 Zona di Produzione

La zona di produzione della D.O.P. "SALVA CREMASCO" comprende l'intero territorio delle province di: BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LECCO, LODI, MILANO

Articolo. 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo del "SALVA CREMASCO" deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli autput. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori conferenti latte, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori nonché attraverso la dichiarazione alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Articolo 5
Metodo di ottenimento

Per la produzione della DOP " Salva Cremasco" è utilizzato il latte vaccino intero crudo derivente dalle razze bovine allevate nell'area di interesse, che sono la Frisona italiana, la Bruna Alpina.
L'alimentazione delle vacche da latte si basa sull'utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 50% dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte per il Salva Cremasco DOP.
Almeno il 60% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte.
L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da due grandi categorie: foraggi e mangimi.

I foraggi ammessi sono:
foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati.
Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;
fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi;
paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale;
insilati.

Mangimi ammessi:
facciamo seguire l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categoria, ammesse ad integrazione dei foraggi:

Cereali e loro derivati:
mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;
pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati:
soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti:
patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati:
essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero:
polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;
melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube:
pisello proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati;
carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi:
grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali:
sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi:
vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie: e' ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».

E' ammessa la pastorizzazione del latte che deve avvenire a 71,7° per 15 secondi o con trattamento equivalente. Il riscaldamento del latte può avvenire con fuoco di legna, gas o vapore. Il caglio utilizzato deve essere esclusivamente caglio bovino liquido.
Si utilizza un innesto naturale o selezionato proveniente e ottenuto da ceppi autoctoni prodotti nell'area indicata dall'art.3 del presente disciplinare di produzione.
La coagulazione avviene tra i 32°C ed i 40°C con una durata tra 10 e 20 minuti in rapporto alle condizioni climatiche e della materia prima. Si effettuano due rotture della cagliata. La prima grossolana è seguita da una sosta di 19/15 minuti in modo che il coagulo, iniziando la fase di spurgo, acquisti maggiore consistenza; con la seconda rottura si ottengono glomeruli caseasi della grandezza di una nocciola. La cagliata non viene riscaldata. Nella fase di coagulazione del latte, in alternativa alle attrezzature in acciaio e/o plastica alimentare è ammesso l'utilizzo di caldaie in rame.
L'estrazione della cagliata avviene per trasferimento dalle caldaie negli stampi.

E' ammessa l'estrazione con teli in fibre naturali o sintetiche, e per la sosta della cagliata sono ammessi stampi in legno.
La stufatura può durare da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 ore con una temperatura compresa tra 21°C e 29°C e umidità tra 80% e 90%.
La marchiatura identificativa del prodotto, avviene durante la stufatura, nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinché la relativa impronta risulti evidente anche nel formaggio maturo. La matrice è di materiale plastico ad uso alimentare e viene impressa solo su una faccia piana e reca il numero di identificazione del Caseificio, che si rileva mediante l'applicazione delle matrici distribuite dalla Struttura di Controllo o dal Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il marchio all'origine della denominazione "SALVA CREMASCO" DOP ha forma quadrata e riporta al proprio interno le seguenti lettere così disposte:

in alto a sinistra la lettera S;
in alto a destra la lettera C;
in basso a sinistra la lettera C;
in basso a destra la lettera S;
Al centro della matrice, in mezzo alle lettere, è riportato il numero identificativo del caseificio produttore.
La matrice di forma quadrata con lato di 11 x 11 cm o 17 x 17 cm.
Al fine di garantire una corretta rintracciabilità ed individuazione del prodotto, che riportando la matrice solo su una faccia piana della forma, per via della tipologia a pasta molle, risulterebbe privo di simboli identificativi nelle singole porzioni, tutte le operazioni di porzionatura di prodotto stagionato devono avvenire esclusivamente in zona di origine, ciò anche al fine di garantirne la qualità.
Le operazioni di salatura si effettuano a secco o in salamoia.
La stagionatura deve avvenire in ambienti che hanno una umidità naturale o controllata da 80/90% e con una temperatura compresa tra 2°C e 8°C in rapporto alle condizioni di temperatura esterna, su assi di legno.
Durante il periodo di stagionatura, che si protrae per un periodo minimo di 75 giorni, la forma viene frequentemente rivoltata. E' ammesso il trattamento della forma con un panno imbevuto di soluzione alcalina o spazzolata a secco, al fine di mantenere le caratteristiche della crosta e ridurre le ife, contribuendo a far assumere alla forma la colorazione caratteristica. Non è ammesso alcun trattamento della crosta, fatte salve le normali spugnature con acqua e sale, l'eventuale uso di olio alimentare, vinacce ed erbe aromatiche.
Le operazioni di produzione del latte, di caseificazione, di stagionatura, di porzionamento devono avvenire nella zona delimitata all'art.3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità ed il controllo del prodotto.

Qualora il prodotto stagionato comporti una porzionatura, anche il confezionamento deve avvenire nella zona di produzione come delimitata all'art.3 del presente disciplinare di produzione, al fine di non compromettere le garanzie di autenticità del prodotto.

Articolo 6
Legami con l'ambiente

Il formaggio " Salva Cremasco" DOP si distingue dagli altri prodotti similari per le specifiche caratteristiche fisiche ed organolettiche, come ad esempio la crosta di spessore sottile, liscia a volte fiorita, di consistenza media, con la presenza di microflora caratteristica; il colore bianco della pasta che tende al paglierino con l'aumentare della stagionatura con fenomeni di proteolisi nel sottocrosta e lo specifico sapore aromatico ed intenso che assume connotazioni più pronunciate con il trascorre della stagionatura.
Tutte queste caratteristiche sono determinate in particolare dalla lunga stagionatura che avviene in ambienti carichi di muffe contaminanti che fanno parte del corredo moco-microbiologico del prodotto e sono strettamente legate agli ambienti di produzione e stagionatura. E' esatto affermare che l'ecosistema che determina le predette caratteristiche non è trasferibile e le muffe ne costituiscono un elemento indispensabile e concorrono a definire le caratteristiche intrinseche del prodotto finito.
L'area interessata alla produzione di formaggio "SALVA CREMASCO" DOP è caratterizzata da suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale. L'uso dei suoli, da un punto di vista agricolo, prevede cerealicoltura, foraggicoltura e colture specializzate intensive. Le elevatissime rese delle produzioni agricole non comportano la necessità di supporti energetici molto consistenti. Le aree coltivate coprono buona parte del territorio della zona delimitata e contengono anche aree strapate alle paludi e bonificate con una capillare rete di drenaggio e di irrigazione sviluppata attraverso i secoli. Si tratta della fertile pianura irrigua dove si è sviluppato nel tempo l'allevamento del bestiame in grado di fornire la matera prima per la lavorazione del formaggio "SALVA CREMASCO".
A ciò si aggiunge il fattore umano depositario della antica cultura casearia che si esprime attraverso strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi. Le origini legate alla paziente, limitata e domestica lavorazione del "furmac soc", sono da ricercarsi nella sapiente capacità contadina, frutto di un'economia del "non spreco", che ancora oggi dovrebbe essere motivo di attenzione e imitazione. Non a caso l'origine semantica del nome, "Salva Cremasco", viene attribuita proprio alla funzione del formaggio, cioè alla necessità di "salvare" le eccedenze di latte primaverile. Queste abilità, che sono direttamente discendenti dalle modalità di trasmissione delle conoscenze delle tecnologie produttive e degli atti e gesti necessari alla riuscita del prodotto, si tramandano di generazione in generazione. Si tratta di abilità che ancora permangono fra gli operatori del settore e si evidenziano nella conoscenza e applicazione della grande manualità ancora oggi esistente.
Le testimonianze storiche che comprovano lavorazione del latte, tra Adda e Serio, e la produzione di questo formaggio, presente nella tradizione gastronomica dei luoghi, sia una pratica antica sono numerose a partire dopo l'anno mille, come sviluppo urbanistico, quando il *locus Cremae* divenne castrum, borgo fortificato. Nei resti dell'insediamento di un piccolo villaggio protostorico rinvenuto a Montecchio di Vidolasco, databile intorno al X sec. a. C., sono stati rinvenuti numerosi frammenti di colatoi fittili, recipienti forati a base piatta che testimoniano l'esistenza di una intensa attività relativa alla trasformazione del latte.

A riprova del largo consumo infine, appaiono caci di diverse forme, nei numerosi quadri e negli affreschi databili XVII° secolo e XVIII° secolo, dove sono raffigurate tavole imbandite o scene tratte da suntuosi banchetti. Un recente studio (Gruppo Antropologico Cremasco – Crema a tavola ieri e oggi-2001) ha evidenziato che per esempio nella cena di San Gregorio Magno, ispirata alla leggenda aurea, compare sul desco una piccola formella di Salva Cremasco

Articolo 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n.510/2006.
Tale struttura è l'organismo di controllo Certiprodop s.r.l. – via del Macello, 26 – 26013 Crema (CR). Tel. 0363-301014; fax 0363- 598799; e.mail certiprodop@virgilio.it.

Articolo 8
Etichettatura

Il formaggio "SALVA CREMASCO" DOP può essere venduto in forme intere o porzionato.
Al momento della sua immissione al consumo, su tutti gli incarti e/o su tutte le confezioni è obbligatoria, in etichetta, la dicitura "SALVA CREMASCO" DOP, unitamente al logo della denominazione di forma quadrata che riporta al proprio interno le seguenti lettere così disposte:

in alto a sinistra la lettera S;
in alto a destra la lettera C;
in basso a sinistra la lettera C;
in basso a destra la lettera S.
ed al logo comunitario
La dicitura "SALVA CREMASCO" DOP dovrà risultare di dimensioni significativamente superiori ad ogni altra scritta presente. E' vietato riportare qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi,ragioni sociali, marchi privati a condizione che non abbiano significato laudativo e che siano tali da non trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresì,indicare il nome o la ragione sociale delle aziende di stagionatura e/o di confezionamento. Tali indicazioni dovranno risultare di dimensioni significativamente inferiori alle indicazioni prescritte dal presente Disciplinare.

12A00540

DECRETO 9 gennaio 2012.

Iscrizione della denominazione «Ciliegia dell'Etna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre 2011, la denominazione «Ciliegia dell'Etna» riferita alle categorie Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Ciliegia dell'Etna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Ciliegia dell'Etna», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1363 del 19 dicembre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ciliegia dell'Etna», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE *"CILIEGIA DELL'ETNA" DOP*

Art. 1

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta "Ciliegia dell'Etna" è riservata ai frutti di ciliegio che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Caratteristiche del prodotto.

2. 1. La specie e le cultivar.

La DOP " Ciliegia dell'Etna" è attribuita ai frutti del ciliegio dolce *"Prunus avium* L." famiglia delle *rosaceae*. La coltivazione del ciliegio, nell'area considerata, fa riferimento all'ecotipo *Mastrantonio/i* nota anche *Donnantonio/i*.

2. 2. Caratteristiche del prodotto

Al momento dell'immissione al consumo la Ciliegia dell'Etna deve essere costituita da frutti interi, di aspetto fresco e sano, asciutti, puliti, privi di sostanze estranee visibili, di colore rosso brillante, di pezzatura medio - grossa, croccante all'esterno ed una polpa molto compatta ed un peduncolo lungo.

La ciliegia dell'Etna si caratterizza per i frutti croccanti, dolci ma non stucchevoli, caratterizzati, soprattutto, da una bassa acidità. L'elevato tenore zuccherino associato alla bassa acidità dei frutti conferisce un sapore molto gradevole ed equilibrato, distintivo della Mastrantonio/i allevata sul massiccio etneo.

°Brix	Acidità (g ac. Malico/100ml)	Rapporto Brix/acidità	Consistenza (N)	Lunghezza Peduncolo (mm)	Peso minimo del frutto (g)
≥ 19	≤ 0,4	≥ 47,5	≥ 5,5	35 – 55	7

Le categorie di vendita della "Ciliegia dell'Etna sono così definite:

- Extra (E): frutti di peso ≥ 8,5 grammi;
- 1° Categoria: frutti di peso compreso tra 7 ed 8,5 grammi.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. "Ciliegia dell'Etna" comprende, in provincia di Catania, il territorio amministrativo dei Comuni di: Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Randazzo, Milo, Zafferana Etnea, S. Venerina, Sant'Alfio, Trecastagni, Pedara, Viagrande, Nicolosi, Ragalna, Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, Belpasso, Aci S. Antonio, Acireale.

La zona si estende dal mar Ionio fino ai 1.600 metri s.l.m sui versanti orientale - sud orientale dell'Etna. Partendo da Giarre, Riposto, lungo la strada ferrata, fino a Mascali, essa comprende Ficarella, Gona, Fiumefreddo di Sicilia; da Ponte Boria fino a Randazzo, lungo la strada SS n.120, comprende Quartiere Notara, Piedimonte, Casa Reganati, Terremorte, C.da Alboretto, C.da Vaccarile, Linguaglossa, Catena, Rovitello, Solicchiata, C.da Marchesa, Passopisciaro, Montelaguardia; prosegue, da qui, lungo la strada per C.da Piano fino a Cisternazze, lungo la linea di delimitazione del Parco dell'Etna e comunque fino a quota 1.600 s.l.m.. Segue tale delimitazione fino al "Leccio secolare" e prosegue fino a quota 1.600 s.l.m.. Attraversa C.da "Cassone", C.da Tarderia, costeggia colate recenti fino ad intersecare la Nicolosi-Etna, a Nord di Monte Manfrè. Da qui segue quota 1.600 s.l.m. fino a raggiungere il vivaio Forestale, C.da Milia, Casa Gemmellaro, la base di Monte Intraleo, Casa Fisichella, il limite del Parco dell'Etna, la strada per "Prato Fiorito" e quindi il limite inferiore del Parco dell'Etna fino al Castello Spitaleri in C.da Solecchiata di Adrano. Da qui coincide con il limite più estremo del Parco dell'Etna, costeggia a Nord i centri abitati di Ragalna e Nicolosi, prosegue lungo la strada intercomunale Nicolosi-Pedara-Trecastagni-Viagrande- Aci S. Antonio, tenendosi a monte dei centri abitati, fino ad intersecare la strada ferrata che porta a Giarre e Riposto.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

5. 1. Sistemi di conduzione degli impianti

I sistemi di conduzione degli impianti della D.O.P. “Ciliegia dell’Etna” sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di ciliegio, dal suolo, dal clima e dallo uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:

-convenzionale, in uso nella zona, con l’osservanza delle norme di “Buona Pratica Agricola” della Regione Siciliana;

-integrata, ottenuta nel rispetto delle” Norme Tecniche” previste dal disciplinare della Regione Siciliana in applicazione del Reg. (CE) 1257/99;

-biologica, secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

5. 2. Preparazione dei terreni – reimpianto

Nei nuovi impianti, la preparazione dei terreni deve prevedere: analisi chimico-fisiche del terreno, secondo metodi ufficiali, allo scopo di realizzare eventuali impianti di drenaggio e qualità/quantità delle concimazioni di fondo con la distribuzione di sostanza organica ed eventuali concimazioni minerali, lo scasso e quindi l’interramento della sostanza organica, ed altre azioni correttive, il livellamento delle superfici per facilitare il deflusso delle acque.

5.3. Impianti

Gli impianti del tipo tradizionale caratterizzati da esemplari di grandi dimensioni e possono coesistere in consociazione all’agrumeto nella fascia pianeggiante collinare, al frutteto o vigneto nella fascia montana. Nell’impianto è ammesso esclusivamente l’uso di astoni (certificati) di ciliegio selvatico *Prunus avium* o di altri soggetti del genere *Prunus*, anche ibridi. I portinnesti utilizzati in funzione del tipo di terreno (condizioni di umidità, profondità e tessitura) e di coltivazione (forme di allevamento e sistemi di potatura) sono il “franco” *(Prunus avium* L.) e suoi derivati, per le eccezionali doti di adattamento a terreni poveri, ricchi di scheletro e sciolti con scarsa disponibilità idrica e per la loro resistenza alle malattie fungine. Sono ammesse tutte le forme di allevamento sia in volume che in parete. Per le forme in volume, specie per i nuovi impianti, la chioma potrà assumere, con operazioni di potatura, una forma a vaso basso su tre o quattro branche principali; per le forme in parete si può fare riferimento alla spalliera o alla ipsilon. Adottando queste forme di allevamento a ridotto sviluppo, sarà possibile utilizzare mezzi di difesa fisica (coperture fisse o mobili quali reti o films plastici).

5. 4. Innesti

Gli innesti possono essere a ”marza” (a scheggia, a triangolo, a spacco) quando eseguiti a gemma dormiente, mentre a corona o a gemma nel periodo vegetativo.

5. 5. Densità d’impianto

La densità di piantagione massima ammessa è di 625 piante per ettaro. Nei nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze minime: metri 3,50/4,50 sul filare e metri 5,0/7,0 tra i filari. La densità d’impianto deve garantire le operazioni colturali (lavorazione – potatura - raccolta) con l’ausilio di macchine e la loro movimentazione.

5.6. Conduzione del terreno

Viene adottata la tecnica di aridocoltura con lavorazioni a 20-30 cm di profondità, in primavera. Le concimazioni devono tenere conto di quanto previsto dalla “Buona Pratica Agricola” della Regione Siciliana. Adottando il “Metodo di Coltivazione Biologico”, l’impiego periodico di sostanza organica, il ricorso alla pratica del sovescio e l’uso di *cover crops*, sono raccomandati.

5.7. Irrigazione

In considerazione della lunga stagione vegetativa in periodo asciutto, risulta diffuso il ricorso ad impianti irrigui localizzati che consentono irrigazioni di soccorso e fertirrigazione. E’ sempre richiesto, dopo il trapianto, per 1-2 stagioni, l’uso dell’irrigazione di soccorso.

5. 8. Difesa fitosanitaria

La difesa fitosanitaria dovrà salvaguardare e tutelare la salute umana, l’agro-sistema ed in particolare il patrimonio apistico locale, facendo riferimento alle “Norme Tecniche” previste dalla Regione Siciliana. Inoltre vengono adottate le seguenti pratiche agronomiche: la potatura di arieggiamento delle chiome, l’eliminazione delle eventuali produzioni non raccolte, la corretta gestione del terreno in primavera e il controllo del deflusso delle acque in eccesso.

5 . 9. Raccolta del prodotto

La raccolta della “Ciliegia dell’Etna” D.O.P., seguendo la naturale maturazione del frutto, deve essere effettuata a mano (con il peduncolo per evitare infezioni e marciumi), disponendo il prodotto direttamente nei contenitori adatti, con pareti rigide di dimensioni adeguate per evitare danni da costipamento, dopo essere state sottoposte ad una prima selezione per eliminare i frutti di scarto e non rientranti nella categoria “extra” e “1° Categoria”.

Il condizionamento della “Ciliegia dell’Etna” D.O.P. deve avvenire nell’ambito della zona di produzione delimitata all’articolo 3 per impedire che il trasporto dello stesso allo stato sfuso causi il deterioramento e la perdita delle sue peculiari caratteristiche definite al precedente articolo 2.

Infatti, le operazioni di manipolazione e trasporto potrebbero causare il deterioramento dei frutti ed in particolare dell’esocarpo e della polpa, con ammaccamenti, spacchi e quindi insorgenza di muffe, che andrebbero ad inficiare la qualità del prodotto immesso al consumo con la denominazione “Ciliegia dell’Etna” DOP.

E’ dunque necessario che tali operazioni siano eseguite all’interno dell’areale di produzione da personale specializzato e il prodotto non può essere trasferito prima del suo confezionamento definitivo. Tali operazioni devono essere eseguite entro 12 ore dalla raccolta. In ogni caso i frutti, dalla raccolta fino al momento del confezionamento, devono essere mantenuti in luoghi freschi ed ombreggiati al fine di evitarne lo scadimento. Qualora la commercializzazione non sia effettuata nell’arco delle 48 ore i frutti devono essere trasferiti in cella frigorifero ad una temperatura compresa tra 18 e 20 °C, ed in generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti per rallentare il metabolismo respiratorio dei frutti.

La “Ciliegia dell’Etna” D.O.P. deve essere commercializzata allo stato fresco in contenitori nuovi, puliti ed asciutti, conformi alla legge, di altezza non superiore a 12 cm per evitare danni da costipamento, con una capacità non superiore ai 10 kg di prodotto. Deve essere inoltre indicata la categoria di vendita. Il prodotto così confezionato deve contenere esclusivamente ciliegie della varietà Mastrantonio/i , con grado di maturazione e pezzatura uniforme.

Ciascuna confezione deve essere chiusa mediante un apposito sigillo di garanzia in maniera tale che l’apertura della confezione comporti la rottura del sigillo stesso.

Art. 6

Legame con l’ambiente

Il riconoscimento della Ciliegia dell'Etna come Prodotto a Denominazione di Origine Protetta è giustificato dall'ottenimento di frutti caratterizzati da un contenuto zuccherino medio alto e, soprattutto, da un'acidità molto bassa. Quest'ultima consente che il prodotto sia percepito dolce ed equilibrato, ma non stucchevole. A queste caratteristiche va poi aggiunta anche la particolarità dei tempi di maturazione che sono più ampi rispetto ad altre ciliegie perché proporzionati al progressivo innalzamento rispetto al livello del mare dei terreni di coltivazione della zona del vulcano Etna.

I frutti si presentano inoltre turgidi e di un colore rosso brillante. Tali specificità sono intrinsecamente associate alle tecniche di lavorazione, orientate ad una più bassa produzione ma di alta qualità, e ai fattori pedo-climatici del territorio.

La zona delimitata è caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica: nella fascia montana si hanno suoli che presentano profilo poco profondo, elevata rocciosità superficiale,

tessitura sabbiosa e ricca di scheletro, mentre dalla fascia collinare e litoranea sono presenti profili più evoluti, profondi, con tessitura franco-sabbiosa, suscettibili di irrigazione.

La distribuzione del territorio fino ad altitudini di 1600 metri s.l.m. conferisce alla "Ciliegia dell'Etna" parametri esclusivi in termini di tempi di maturazione. In effetti, questi ultimi coprono un ventaglio molto ampio che per l'ecotipo Mastrantonio/i va dall' inizio di giugno fino alla terza decade di luglio. I casi di gelate sono rari e da ricondurre a fenomeni di inversione termica, meno evidenti nelle aree più ventilate di collina. Si registrano valori assoluti delle temperature massime con punte di 44,3°C a luglio e mediamente si hanno valori di 39-40°C. I valori annui delle precipitazioni raggiungono i massimi della provincia e della stessa Sicilia ed aumentano con il crescere della quota.

La zona del massiccio etneo è molto nota per la sua produzione di ciliegie e per la loro qualità. Il nome "Etna" è strettamente legato alle ciliegie considerato che in Italia un gran numero di consumatori associa il luogo con il prodotto "ciliegia" e viceversa. Le peculiarità della "Ciliegia dell'Etna" sono strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dell'areale di produzione nonché dal contributo fornito dai coltivatori nella preparazione dei terreni e nella gestione degli impianti. Infatti, se l'esposizione dell'area geografica di produzione a Est – Sud-est, l'elevato grado d'insolazione, i venti dominanti e le notevoli escursioni termiche rappresentano condizioni climatiche favorevoli alla coltivazione delle ciliegie, le difficoltà derivanti dall'estrema vicinanza al vulcano dell'Etna hanno richiesto notevoli sforzi da parte degli agricoltori locali nel rendere produttive le estese superfici di lave aspre e brulle. A tal proposito infatti il contributo offerto dall'uomo si è tradotto nella messa in opera di faticose lavorazioni agronomiche di captazione di acque sotterranee, di scasso delle terre e di terrazzamento dei terreni, che hanno portato allo sviluppo di impianti a diversa altitudine e a competenze specifiche da parte degli agricoltori nella loro gestione. Ancora oggi, il continuo impegno dei coltivatori locali nella cura e nella corretta conduzione degli impianti che sorgono lungo le pendici dell'Etna, rende possibile una scalarità nella maturazione dei frutti con conseguente ampliamento del calendario di raccolta e permette alla "Ciliegia dell'Etna" di beneficiare al massimo delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli e produrre frutti apprezzabili per la brillantezza del colore, la consistenza e il sapore delicato. La qualità del prodotto, del resto, è confermata dal successo della tradizionale sagra.

Quindi oltre all'ambiente naturale anche il fattore umano, con la sua secolare tradizione, la fatica a trasformare le "sciare" (dall'arabo terra bruciata) in terreni fertili, il diffuso ricorso ad impianti irrigui localizzati che consentono irrigazioni di soccorso e fertirrigazione in considerazione della

lunga stagione vegetativa in periodo asciutto, ha contribuito in maniera determinante a caratterizzare il forte legame tra la "Ciliegia dell'Etna" ed il territorio etneo.
In effetti, attorno alla coltivazione della "Ciliegia dell'Etna" si è stratificato negli anni un retroscena culturale ed un importante indotto economico fatto di mestieri, tradizioni e usi ripetuti nei secoli dai coltivatori ortofrutticoli che ancora si tramandano nel lessico dialettale il nome di "*cirasa" o "ciriegia*", la preparazione dei terreni noti come *"terre scatinate*" ovvero i terreni derivanti dalle opere di dissodamento delle lave, le tecniche di coltivazione che prevedono pratiche di innesto a "*sgroppo"* o a *"pezza"* e la tecnica di raccolta manuale con l'utilizzo di scale a trenta pioli e con ceste note come "*panari*".

In conclusione, sulla base di tutti questi elementi è possibile affermare, come già riportato da diversi autori, che la coltivazione della "Ciliegia dell'Etna" affonda antiche radici nel territorio etneo e che l'esperienza degli agricoltori del luogo, acquisita di generazione in generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinché la coltivazione della "Ciliegia dell'Etna" si consolidasse con successo nel tempo, fino a costituire un patrimonio storico-tradizionale e culturale del territorio.

Art. 7

Controlli

La "Ciliegia dell'Etna" D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da un organismo autorizzato, in conformità agli articoli 10 e 11 del Reg. n. CE 510/06. Tale struttura è l'Organismo di Controllo Suolo e Salute, via Paolo Borsellino 12/B,61032 Fano (PU) – Tel 051 6751265 – Fax 051 6751266 e-mail:info@suoloesalute.it.

Art. 8

Etichettatura

8. 1. Etichettatura

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. All'esterno di ogni imballaggio devono essere riportate oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni, le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge: il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del confezionatore, la categoria commerciale di appartenenza secondo quanto disciplinato dall'art.2 del presente disciplinare, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso netto all'origine, la data di confezionamento. Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

8.3 Logo

Il logo della denominazione è di forma rettangolare di dimensioni 100 mm X 38 mm. In alto è riportata la dicitura "Denominazione d'Origine Protetta", al centro l'acronimo DOP ed in basso la denominazione "Ciliegia dell'Etna". Sul lato destro sono raffigurate 2 ciliegie di dimensioni diverse sovrapposte alla raffigurazione della Regione Siciliana.

Carattere utilizzato Times New Roman – Commercial Script.

Pantone: Blu reflex; Yellow 109-483U –141 C; Green 353 U; Red 032 C; Violet 326

12A00546

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 gennaio 2012.

Nomina del commissario straordinario della società ACMS - Azienda Casertana Mobilità e Servizi in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 ottobre 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società A.C.M.S. - Azienda Casertana Mobilità e Servizi S.p.A.;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 2009, con il quale il prof. Francesco Fimmanò è stato nominato commissario straordinario nella procedura relativa alla sopra citata società;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Vista la nota in data 16 dicembre 2011, con la quale il prof. Fimmanò ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario della ACMS S.p.A. in a.s.;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina, in sostituzione del prof. Fimmanò, del commissario straordinario della A.C.M.S. - Azienda Casertana Mobilità e Servizi S.p.A.;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

La dott.ssa Carmela Regina Silvestri, nata a Legnano (Milano) il 2 settembre 1967, è nominata, in sostituzione del prof. Francesco Fimmanò, commissario straordinario della A.C.M.S. - Azienda Casertana Mobilità e Servizi S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

alla Camera di commercio di Caserta ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Campania;

al comune di Santa Maria Capua Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 gennaio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A00581

DECRETO 9 gennaio 2012.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Zuccherifici Meridionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 6 agosto 1981 con il quale la S.a.s. Hèlène Curtis Cosmesis di G. Trapani è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 19 agosto 1981 con il quale la S.p.A. Zuccherifici Meridionali è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 (ora dello sviluppo economico) con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Gondrand S.N.T. in amministrazione straordinaria il dott. Saverio Signori, il dott. Francesco Ruscigno ed il prof. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i propri provvedimenti in data 14 settembre 2000, prot. n. 718758, ed in data 25 febbraio 2010, prot. n. 0001462 con i quali sono stati rispettivamente autorizzati il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del conto della gestione e del progetto di riparto finale, nonché, in presenza di ulteriore liquidità, l'integrazione del bilancio finale, del conto della gestione e del progetto di riparto finale;

Vista l'istanza in data 28 settembre 2011, pervenuta in data 21 ottobre 2011, con la quale il collegio commissariale nel riferire che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del tribunale di Matera ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, che sono in corso di predisposizione gli adempimenti relativi alle somme vincolate a favore dei creditori irreperibili, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Tenuto conto, altresì di quanto rappresentato in istanza in ordine alla chiusura della procedura pur in presenza dei giudizi di natura risarcitoria promossi da alcuni lavoratori, a fronte della richiesta cancellazione della società dal registro imprese;

Letto il parere favorevole alla chiusura della procedura espresso dal comitato di sorveglianza nella riunione del 28 settembre 2011;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Zuccherifici Meridionali a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.A. Zuccherifici Meridionali in a.s. con sede legale in Matera.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura, compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Matera per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

12E000580

DECRETO 10 gennaio 2012.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Officine Meccaniche Rino Berardi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria(ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 10 aprile 1992 con il quale la Officine Meccaniche Rino Berardi S.p.A. con sede legale in Brescia Via Lamarmora n. 185 codice fiscale n. 02655680151 e Partita Iva 01763140173 è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Maso Galbarini;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02,

sono stati nominati commissari liquidatori della procedura dell'impresa sopra citata i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori della procedura dell'impresa sopra citata i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura e dott. Guido Puccio;

Visto il provvedimento in data 13 dicembre 2010 con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Brescia del progetto di Riparto Finale e la diffusione della notizia dell'avvenuto deposito nella *Gazzetta Ufficiale*, sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» e mediante raccomandata a/r ai creditori;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2011 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale e risultano irreperibili i creditori di cui alla tabella che segue:

	Rif. Pos al reparto	nominativo
1	1191	T.MA
2	1031	PAGANINI MARIA
3	522	A.G. DI ALBERTI E GOBBO SDF
4	734	DRERA MARCO POSA CERAMICHE
5	1009	NUOVA UTENSILERIA ITALIANA SCARL
6	1046	POGLIANO DEI F.LLI POGLIANO SRL
7	1238	TUBI SIDER BRESCIA SRL (CURATORE DOTT ALBERTO BURAGGI - FALL. CHIUSO)

in favore dei quali è stato disposto il deposito delle somme spettanti presso l'agenzia n. 150 della Banca Popolare di Milano di Brescia sul conto intestato a Officine Meccaniche Rino Berardi S.p.A. in, amininistrazione straordinaria «per vincolo a favore dei creditori non reperiti al Riparto Finale» in ossequio alla previsione del terzo comma dell'art. 117 L.F.

Vista la richiesta di cui alla medesima istanza per la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Officine Meccaniche Rino Berardi S.p.A.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Officine Meccaniche Rino Berardi S.p.A. a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato.

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Officine Meccaniche Rino Berardi con sede legale in Brescia, Via Lamarmora n. 185 codice fiscale 02655680151 e Partita Iva 01763140173.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Officine Meccaniche Rino Berardi S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Brescia per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

.Roma, 10 gennaio 2012

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A00636

DECRETO 10 gennaio 2012.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria(ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 23 gennaio 1992 con il quale la Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati S.p.A. con sede legale in Rezzato - Via Papa Giovanni XXIII n. 80 C.F. 04886800582 e P.Iva 01648110177 è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori dell'impresa sopra citata i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori dell'impresa sopra citata i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura e dott. Guido Puccio;

Visto il provvedimento in data 15 novembre 2010 con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Brescia del progetto di Riparto Finale e la diffusione della notizia dell'avvenuto deposito nella *Gazzetta Ufficiale*, sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» e mediante raccomandata A/R ai creditori;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2011 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale e che è stato disposto il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili presso l'agenzia n. 150 della Banca Popolare di Milano di Brescia sul conto intestato a Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati S.p.A in amministrazione straordinaria "per vincolo a favore dei creditori non reperiti al Riparto Finale" in ossequio alla previsione del terzo comma dell' art. 117 L.F., di cui alla tabella che segue:

	pos. al riparto	nominativo
1	103	MARCORA LUCIA
2	33	C.T. I. Coordinamento Trasporti Italia Seri
3	29	CIMAT Srl
4	20	A.S.P. sas di Rossaini & C.
5	73	ORZIFER dei F.11i Costa & C. sne
6	56	LANCHITAL Sna
7	41	EURO FASTENER Srl
8	84	SVIB Sipa
9	52	IMOTER di Quaresmini Fausta
10	43	FER-EDIL, di Bariselli A & C Sne
11	32	COSMIA S.r.l.
12	57	L'ARS-MECC di A. Pilenghi
13	78	R.M. Sna
14	62	L'ISOLANTE snc di Trevisani & C.
15	5	I.L.R.O Srl
16	59	LEIC Srl
17	70	MOTORCAMBI SCAMA Spa
18	39	EDIL-SOLFER srl
19	58	L.E.G. Sdf Lavori Edili Gener.
20	69	M.F.U. Srl
21	75	POLIYU' ITALIANA Srl
22	99	Possessori del Prestito Obbligazionario al portatore globalmente insinuato (in riferimento al V.N. Capitale di 221.04356)

Vista la richiesta di cui alla medesima istanza per la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati S.p.A.;

Visti gli articoli 4 e l6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati S.p.A. a norma dell'articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati S.p.A. con sede legale in Rezzato - Via Papa Giovanni XXIII n. 80 C.F. 04886800582 e P.Iva 01648110177.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Brescia per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 10 gennaio 2012

Il direttore generale
per la politica industriale
e la competitività
del MInistero dello sviluppo economico
Bianchi

p. Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A00637

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali e di pubblicità immobiliare, dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Savona in data 19 dicembre 2011 prot. n. 6242, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. per il giorno 19 dicembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 12 gennaio 2012 Prot. n. 8921;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 19 dicembre 2011 - Regione Liguria Ufficio Provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 gennaio 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

12A00780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Kisliar»

Con la determinazione n. aSM - 1/2011-2454 del 27 dicembre 2011 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: KISLIAR.

Confezione: 039917036.

Descrizione: «3.6 mg impianto» 6 impianti in ago per iniezione con applicatore sterile.

Medicinale: KISLIAR.

Confezione: 039917024.

Descrizione: «3.6 mg impianto» 3 impianti in ago per iniezione con applicatore sterile.

Medicinale: KISLIAR.

Confezione: 039917012.

Descrizione: «3.6 mg impianto» 1 impianto in ago per iniezione con applicatore sterile della ditta Crinos S.P.A.

12A00643

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Lasticom»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 418 del 19 dicembre 2011

Titolare AIC: Meda Pharma GMBH & CO KG.

Specialità medicinale: LASTICOM.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Lasticom»:

A.I.C. n. 027673045/M «0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 28 dicembre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/410 del 24 maggio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 30 giugno 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00644

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «UFT»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 419 del 21 dicembre 2011

Titolare AIC: Merck Serono SPA.

Specialità medicinale: UFT.

Tipologia: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «UFT»:

A.I.C. n. 034864013/M - «Capsule Rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 034864025/M - «Capsule Rigide» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 034864037/M - «Capsule Rigide» 35 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 034864049/M - «Capsule Rigide» 42 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 034864052/M - «Capsule Rigide» 36 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 034864064/M - «Capsule Rigide» 120 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal 5 gennaio 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/456 del 21 giugno 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00645

Rinnovo dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Flumazenil Kabi»

Estratto determinazione V&A.PC/R/108 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: FLUMAZENIL KABI.

Confezioni:

A.I.C. n. 037075013/M - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 037075025/M - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 037075037/M - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 037075049/M - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 10 ml.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0639/R/001 NL/H/0639/001/1B/007.

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata:

È apportata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo;

Ulteriori modifiche degli stampati sono apportate a seguito del Paediatric Assessment Report;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nella presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00646

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2771
Yen	98,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,450
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,83320
Fiorino ungherese	309,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7002
Zloty polacco	4,4060
Nuovo leu romeno	4,3345
Corona svedese	8,8892
Franco svizzero	1,2100
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6930
Kuna croata	7,5480
Rublo russo	40,5047
Lira turca	2,3642
Dollaro australiano	1,2364
Real brasiliano	2,2740
Dollaro canadese	1,3019
Yuan cinese	8,0648
Dollaro di Hong Kong	9,9196
Rupia indonesiana	11700,55
Shekel israeliano	4,8930
Rupia indiana	65,7040
Won sudcoreano	1466,53
Peso messicano	17,2983

Ringgit malese	4,0005
Dollaro neozelandese	1,6090
Peso filippino	55,904
Dollaro di Singapore	1,6468
Baht tailandese	40,573
Rand sudafricano	10,2672

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00642

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2669
Yen	97,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,595
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,82745
Fiorino ungherese	309,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,3927
Nuovo leu romeno	4,3140
Corona svedese	8,8748
Franco svizzero	1,2093
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6705
Kuna croata	7,5513
Rublo russo	40,2140
Lira turca	2,3482
Dollaro australiano	1,2289
Real brasiliano	2,2599
Dollaro canadese	1,2929
Yuan cinese	8,0024
Dollaro di Hong Kong	9,8422
Rupia indonesiana	11655,62
Shekel israeliano	4,8790
Rupia indiana	65,1500
Won sudcoreano	1459,69
Peso messicano	17,1633
Ringgit malese	3,9774
Dollaro neozelandese	1,5982
5982Peso filippino	55,510
Dollaro di Singapore	1,6349
Baht tailandese	40,401
Rand sudafricano	10,2512

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00640

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo CONTROL S.r.l., in Mesagne, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»».

Con provvedimento dirigenziale datato 22 dicembre 2011, l'Organismo "Control S.r.l." con sede in Mesagne (Brindisi) cap 72023 - Via Antonio Montagna s.n.c., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio", all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "finestre e porte", come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni".

12A00583

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Acegon 50 µg/ml».

Estratto del decreto n. 157 del 29 dicembre 2011

Procedura decentrata n. ES/V/0158/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ACEGON 50 µg/ml, soluzione iniettabile per bovine.

Titolare A.I.C.: Società Laboratorios SYVA, S.A. con sede in Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 - Leòn - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 - Leòn - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Flacone da 6 ml – A.I.C. n. 104290010;
- Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 104290022;
- Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 104290034;
- Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104290046;
- Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104290059;
- 10 flaconi da 6 ml – A.I.C. n. 104290061.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Gonadorelina (come gonadorelina acetato) 50 µg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovine: vacche, giovenche.

Indicazioni terapeutiche: Bovine: vacche e giovenche.

Trattamento delle cisti follicolari ovariche.

Per ottimizzare il ciclo di ovulazione, in associazione all'inseminazione artificiale.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: Carni e visceri: zero giorni.

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A00548

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sverminator 10».

Estratto del decreto n. 156 del 22 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario SVERMINATOR 10 - 100 mg/ml sospensione orale per bovini ed ovini.

Titolare A.I.C: FATRO S.p.A con sede legale e domicilio ficale in Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A – Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Contenitore da 1 lt A.I.C. n. 104304011;
- Contenitore da 2,5 lt A.I.C. n. 104304023.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene:

Principio attivo: albendazolo micronizzato 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini ed Ovini.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: Controllo e trattamento delle infestazioni da nematodi e cestodi gastrointestinali (*Ostertagia ostertagi, Ostertagia di tipo II, Haemonchus contortus, Coperia* spp., *Nematodirius* spp.,*Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebotomum, Strongyloides papellosus, Trichuris, Moniezia* – proglottidi e scolici) e delle infestazioni respiratorie (*Dictyocaulus*) ed epatiche (*Fasciola, Fascioloides*).

Ovini: Controllo e trattamento delle infestazioni da nematodi e cestodi gastrointestinali (*Ostertagia* spp., *Haemonchus contortus, Nematodirius* spp., *Chabertia ovina, Gaigeria, Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Tricostrongylus* spp., *Moniezia* – proglottidi e scolici) e delle infestazioni respiratorie (*Dictyocaulus, Muellerius, Protostrongylus*) ed epatiche (*Fasciola, Fascioloides, Dicrocoelium*).

Specie di destinazione: Bovini ed Ovini.

Tempi di attesa: Carni e visceri: Bovini e Ovini: 21 giorni.

Latte: Bovini e Ovini: 3 giorni (6 mungiture).

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico- veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Finocchiona».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Finocchiona» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Comitato promotore per il riconoscimento della «Finocchiona» IGP c/o Salumificio Viani S.r.l. - Loc. Cusona 53037 San Gimignano (SI), e acquisito inoltre il parere della Regione Toscana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale - Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare la qualità e la tutela del consumatore, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta

«Finocchiona»

Art. 1

Nome del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Finocchiona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

2.1. Caratteristiche del prodotto

La «Finocchiona» I.G.P. è un salume tipico caratterizzato dall'aroma di finocchio, utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto, e dalla consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi. La pezzatura varia da formati piccoli da 0,5 Kg di peso all'insacco a formati più grandi fino ad un massimo di 25 kg di peso all'insacco.

La «Finocchiona» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

2.1.1. Aspetto esterno: l'insaccato è di forma cilindrica e sulla superficie esterna presenta una caratteristica fioritura o impiumatura dovuta alle muffe che si sviluppano durante la fase di stagionatura.

2.1.2. Aspetto al taglio: La fetta deve risultare da consistente a morbida che talvolta tende a sbriciolarsi. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. Il grasso e il magro, di grana medio grossa, non presentano confini ben definiti. La fetta appare con colori che vanno dal rosso carne delle parti magre al bianco/bianco-rosato delle parti grasse, con possibile evidenza di semi e/o fiori di finocchio.

2.1.3. Caratteristiche chimiche

Proteine totali: non inferiori al 20%;

Grassi totali: non superiori al 35%;

pH: compreso tra 5 e 6;

Attività dell'acqua (a_w): minore o uguale a 0,92;

Sale: non superiore al 6%.

2.1.4. Caratteristiche organolettiche:
Profumo: odore gradevole e caratteristico dovuto all'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio;
Sapore: fresco e appetitoso, mai acido.

2.2 Materia prima
La materia prima da destinare alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso ai sensi del Reg. (CEE) n. 3220/84, della decisione della Commissione 2001/468/CE del 8/6/2011 e del DM dell' 11/7/2002, così come applicati agli effetti dell' articolo 27 della legge 4 giungo 2010, n. 96; il suino pesante è infatti caratteristico dell'Italia centro settentrionale e presenta una genetica opportunamente affinata, viene allevato per almeno 9 mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;
b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;
c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);
b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.
Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi di peso vivo) sono, in idonea concentrazione, tutti quelli utilizzabili nella seconda fase, nonchè, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale: farina di estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della sostanza secca della razione); silomais (fino al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers (fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione);

latticello(*) fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno. Gli alimenti ammessi nella seconda fase di ingrasso, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale, sono: mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al 40% della sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena e cereali minori (fino al 25% della sostanza secca della razione); cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soja (fino al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino al 8% della sostanza secca della razione); manioca, melasso(**), farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino al 3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi (fino al 2 % della sostanza secca della razione); siero (*) di latte fino ad un apporto massimo di 15 l capo/giorno; latticello(*) fino ad un apporto massimo di 250gr capo/giorno di sostanza secca.

- É consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

-Sono ammesse tolleranze massime del 10%.

-(*) Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

-(**) Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

-Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.

-Per "latticello" si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo il quindicesimo mese dalla nascita. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, più o meno 10%.

Per la produzione della «Finocchiona» IGP possono essere inoltre utilizzate le carni fresche ottenute dalle carcasse di suini di razza Cinta Senese, iscritti al libro genealogico del corrispondente tipo genetico, allevati e macellati nel territorio ed alimentati secondo tradizione.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della «Finocchiona» I.G.P. comprende l'intero territorio continentale della Toscana, escludendo le isole, che rappresenta la zona in cui si è consolidata nel tempo la produzione di questo salume tipico. In tale area delimitata si dovrà svolgere l'intero ciclo di lavorazione e le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, come disposto ed indicato nel successivo art. 5.

Art. 4

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di produzione

5.1. Metodo di preparazione

Per la produzione della «Finocchiona» I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i seguenti tagli: spalla disossata e sgrassata, rifilature di prosciutto, traculo, gole senza ghiandole, magro di pancetta e di gola, carne di coppa, pancetta e pancettone. I suddetti tagli non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Gli ingredienti che devono essere obbligatoriamente aggiunti, per 100 Kg di impasto da insaccare, sono:

- Sale: compreso tra 2,5 e 3,5 Kg;
- Pepe macinato: compreso tra 50 e 100 grammi;
- Pepe in grani e/o spezzato e/o sgranato: compreso tra 150 e 400 grammi;
- Aglio e/o aglio disidratato in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 50 e 100 grammi;
- Semi di finocchio e/o fiori di finocchio in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 200 e 500 grammi.

Per la preparazione è consentito anche l'uso dei seguenti additivi e ingredienti:

- Nitriti (E 250);
- Nitrati (E 251 e E 252);
- L ascorbico (E 300);
- Sodio L ascorbato (E 301): massimo 150 grammi per 100 kg di impasto da insaccare;
- Destrosio e/o saccarosio e/o fruttosio e/o lattosio: massimo Kg 1 per 100 kg di impasto da insaccare;
- Vino: massimo 1 litro per 100 kg di impasto da insaccare.

Possono, inoltre, essere aggiunti preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (Starter microbici).

5.2. Metodo di elaborazione

I tagli di carne sono mondati, secondo tecnica locale, asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle. Le carni suine adeguatamente preparate vengono ridotte a pezzetti e passate al tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 4,5 e 8 mm.

Dopo la macinatura si passa all'impastatura al fine di avere un impasto in cui la carne macinata ed i vari ingredienti, che vengono aggiunti ad essa, siano ben amalgamati tra di loro.

Successivamente l'impasto viene insaccato in budello, naturale o collato. Segue la legatura con spago o, in alternativa allo spago, utilizzando rete preconfezionata o rete ordita sull'insaccato realizzate con materiali naturali. Per la chiusura del budello non sono ammesse clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici, a meno che il prodotto non sia destinato ad altre lavorazioni prima della vendita, come tranciatura o affettamento, in questi casi la chiusura deve essere rimossa. Esclusivamente per la «Finocchiona» I.G.P. di peso all'insacco superiore a 6 Kg e fino a 25 kg, è consentito l'utilizzo sia di budelli che di reti sintetiche, sia la chiusura con clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici.

La pezzatura della Finocchiona, espressa in peso di prodotto all'insacco, non deve essere inferiore a 0,5 Kg.

5.3 Asciugamento

Dopo l'insacco la Finocchiona è sottoposta all'asciugamento che è il periodo durante il quale si ha la più accentuata disidratazione. Per conseguire tale risultato la Finocchiona viene tenuta in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12° e 25°C.

5.4. Stagionatura

Conclusa la fase di asciugamento ha inizio la fase di stagionatura che viene fatta con temperature comprese tra gli 11° e i 18°C ed una umidità relativa tra il 65 e il 90%.

La durata del periodo di asciugatura e stagionatura non deve essere inferiore a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Peso all'insacco	***Tempo totale di asciugamento e di stagionatura***
Compreso tra 0,5 e 1 Kg	non inferiore a 15 giorni
Compreso tra 1 e 6 Kg	non inferiore a 21 giorni
Compreso tra 6 e 25 Kg	non inferiore a 45 giorni

La «Finocchiona» I.G.P. può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata.
Per l'immissione al consumo del prodotto affettato in confezioni, le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, anche sottovuoto o in atmosfera protettiva, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'Art.3 sotto la vigilanza della struttura di controllo autorizzata al fine di garantire la qualità del prodotto ed in particolare per evitare l'alterazione delle caratteristiche riportate nell'Art.2.
Infatti, per sua natura il prodotto presenta una mescolanza di particelle di carne magra e di grasso, finemente tritate, tali che la fetta risulta particolarmente delicata sia alla manipolazione che all'affettamento. La preparazione del prodotto per l'affettamento prevede, inoltre, l'eliminazione del budello con diretta esposizione della parte edibile all'ambiente esterno; l'esposizione a condizioni ambientali non controllate per periodi non noti, altera le caratteristiche del prodotto dando origine a fenomeni ossidativi, alterazioni del colore, eccessiva perdita di umidità con peggioramento della particolare consistenza della fetta (che tende a sbriciolarsi) e della spiccata componente aromatica dovuta all'utilizzo del finocchio, caratteristiche che hanno reso famosa la Finocchiona ai consumatori. Pertanto per garantire e preservare il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto, è necessario che l'affettamento ed il confezionamento siano eseguiti da personale che abbia specifica conoscenza del prodotto, riducendo il più possibile il tempo di permanenza del prodotto a contatto con l'aria. Inoltre la possibilità che il prodotto destinato all'affettamento venga conservato per periodi non noti in condizioni ambientali differenti da quelle previste dal disciplinare, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti rispetto a quelle per le quali il prodotto è conosciuto, quali l'irrancidimento (colorazione gialla del grasso, odore e sapore acre, amaro e piccante), l'essicamento (consistenza secca con budello che tende a staccarsi dal resto), la formazione di muffe anomale (eccessive colonie di muffe che ricoprono l'involucro), il rigonfiamento (impasto decomposto, instaurarsi di processi putrefattivi) o ancora l'imbrunimento (colorazione anomala da rosso-scuro fino a rosso-brunastro dell'impasto), tali da generare sapori, profumi ed una consistenza della fetta differenti da quelli storicamente apprezzati dal consumatore ovvero l'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio ed una consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi.

Art. 6
Legame con l'ambiente

La Finocchiona gode di una reputazione ormai consolidata e dimostrata dai numerosi documenti che riportano riferimenti a vario titolo del prodotto fin dal Quattrocento.
L'Ottocento e il Novecento, poi, sono secoli particolarmente ricchi di testimonianze storiche sull'uso consolidato del termine "Finocchiona": nel 1875, Rigutini e Fanfani, nel loro *Vocabolario della lingua parlata,* facevano specifico riferimento alla Finocchiona come, Pirro Giacchi, nel suo dizionario edito nel 1878; nel *Vocabolario degli Accademici della Crusca, edizione 1889,* viene evidenziato il legame della Finocchiona con il territorio Toscano. Nel *Dizionario Enciclopedico Italiano del 1956* viene sottolineato che la Finocchiona è un tipico salume toscano. Anche il prof. Italo Ghinelli, per molti anni veterinario provinciale di Parma, nel suo testo pubblicato nel 1977, parla dell'origine toscana della Finocchiona. Il "*Dizionario Motta della Lingua Italiana" (1978)*, a cura del prof. Bazzarelli, definisce la Finocchiona «tipico salume toscano\ … aromatizzato con semi di finocchio». Nella pubblicazione "*Atlante dei Prodotti Tipici: I Salumi"* dell'INSOR (2002) viene dedicata una scheda alla Finocchiona; nella pubblicazione "*Alla ricerca del pane perduto*" (1989) si parla di questo straordinario salume.
La Finocchiona viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente inteso in senso lato e comprensivo dei fattori umani, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. La Finocchiona si caratterizza per l'inconfondibile e marcato aroma del finocchio utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto (da qui il nome "Finocchiona") e per la locale e sapiente lavorazione che conferisce alla fetta una particolare morbidezza, che tende a sbriciolarsi. L'originale scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio, che caratterizza tante ricette della cucina regionale e che fa parte della flora endemica del territorio di produzione (spesso presente, dalla costa fino alle zone sub-montane, ai piedi dei muretti a secco e ai piedi delle "stradelle" di campagna), unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, alla specificità del *know-how* dovuta a personale qualificato dotato di manualità ed artigianalità, che sa come scegliere e mondare i tagli migliori, verificare il giusto grado di omogeneizzazione tra grasso e magro, capire quando la Finocchiona è della giusta consistenza e morbidezza, contribuiscono alla creazione di un prodotto unico e non comparabile, la cui reputazione è ormai assodata.
Anche l'utilizzo, nel metodo storico di elaborazione, di vino nell'impasto, evidenzia il forte legame con il territorio dove il vino è da sempre una delle principali produzioni in termini quantitativi e qualitativi e che, come la Finocchiona, caratterizza il territorio di produzione.
La presenza, inoltre, nell'ambiente toscano della produzione di carni pregiate di razza Cinta Senese, ha permesso una diffusa presenza delle imprese trasformatrici in tutta la regione caratterizzando ulteriormente il prodotto e consolidando nei consumatori la reputazione ed il legame della Finocchiona con la Toscana.

Un'altra conferma del legame con il territorio e della reputazione della Finocchiona è testimoniata anche dalla gastronomia, che la inserisce sempre nel tipico piatto di "affettati toscani" perché, il particolare impasto e la presenza del finocchio, conferiscono una consistenza ed un aroma tali da renderla una delle più caratteristiche e rappresentative proposte della salumeria toscana che ha varcato anche i confini nazionali con presenza in molti paesi del Centro Europa ed anche in paesi al di fuori della Comunità Europea.
Dal punto di vista economico e sociale, esiste un forte radicamento della produzione di Finocchiona in Toscana, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che da molte generazioni, nel solco dei metodi di lavorazione artigianali usati dai loro progenitori e forti dell'esperienza da loro acquisita, producono questo prodotto tipico, prestando particolare cura nella scelta delle carni, nella loro lavorazione e nella stagionatura a conferma di un legame che unisce la produzione della Finocchiona dalle sue origini fino ad oggi. La Finocchiona è tra i salumi più diffusi nel territorio di produzione ed è regolarmente quotata nei bollettini settimanali dei prodotti della salumeria pubblicati da autorevole rivista specializzata e diffusa a livello nazionale.

Art. 7
Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06. Tale struttura designata è l'Organismo di Controllo I.N.E.Q. (Istituto Nord Est Qualità), Via Rodeano 71, 33038 San Daniele del Friuli (UD), Tel. 0432/940349, Fax 0432/943357, e-mail: info@ineq.it.

Art. 8
Designazione e presentazione

La menzione «Finocchiona» che è intraducibile, deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto all'etichetta tale da essere nettamente distinguibile e di dimensioni maggiori di ogni altra scritta che compare in etichetta e comunque non inferiori a 3 mm, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» o dalla sigla «I.G.P.»
In etichetta, inoltre, deve essere sempre presente il simbolo grafico comunitario della «I.G.P.». Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo grafico devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) 628/2008.
Il riferimento in etichetta all'uso di carne di razza Cinta Senese è consentito solo se la materia prima utilizzata proviene esclusivamente da suini della suddetta razza conformi ai requisiti indicati al punto 2.2 del presente disciplinare.
In etichetta è inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano

tali da trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Il riferimento al nome di aziende suinicole dai cui derivano le carni è consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti. La «Finocchiona» può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata. Il confezionamento del prodotto intero, in tranci o affettato, può essere fatto sottovuoto o in atmosfera protettiva. Le operazioni di affettamento e relativo confezionamento del prodotto devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 3.
Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto affettato, ciascuna confezione dovrà essere identificata in modo univoco attraverso il ricorso ad una numerazione progressiva la cui attribuzione avverrà secondo le indicazioni fornite dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

12A00538

Domanda di registrazione della denominazione «PHÚ QUỐC».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 1 del 4 gennaio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Vietnam, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «PHÚ QUỐC».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A00539

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2011, concernente: «Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)* del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013».

La soglia massima di ammissibilità della spesa per opere murarie indicata nella nota n. 6 di cui all'allegato 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2011 deve intendersi correttamente determinata nella percentuale del 30% dell'investimento ammissibile, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lettera *b)* del predetto decreto.

12A00620

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 37.

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 37 del 6 dicembre 2011 ha disposto «Disastro Viareggio: ammissione a finanziamento dei progetti denominati "Realizzazione del sottopasso via San Francesco" e "Lavori sistemazione area a verde e realizzazione pista ciclabile"»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del Presidente" e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2012 - parte prima.

12A00582

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-018) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00